

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 settembre 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 giugno 2007, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)» ..... Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
17 luglio 2007, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)» ..... Pag. 7

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2007, n. 8.

Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie.  
Collegato ..... Pag. 10

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 15.

Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici. .... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 maggio  
2007, n. 0132/Pres.

Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.  
Approvazione ..... Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 maggio  
2007, n. 0133/Pres.

Legge regionale n. 26/2005, art. 10. Regolamento per la commissione ed il finanziamento di progetti di ricerca scientifica o applicata o industriale, realizzati dalle piccole e medie imprese artigiane, industriali, del commercio e del turismo, e finalizzati allo sviluppo di innovazioni di elevato impatto sistemico per le strutture produttive, sociali o della pubblica amministrazione.  
Approvazione ..... Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 maggio  
2007, n. 0134/Pres.

Regolamento ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, per la disciplina delle modalità di finanziamento dei programmi finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 41/1996, definiti nei protocolli stipulati fra la Regione e le province. Approvazione. . . . . Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio  
2007, n. 0139/Pres.

Legge regionale n. 1/2007, art. 7, comma 142. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi, da parte dell'Agenzia per lo Sviluppo del Turismo, denominata Turismo Friuli-Venezia Giulia, per l'organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano. Approvazione. .... Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio  
2007, n. 0140/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti pluriennali, in favore degli enti pubblici, per il mantenimento e lo sviluppo, nei comuni montani, delle strutture ricettive turistiche di proprietà dei medesimi enti, di cui all'art. 6, commi 4 e seguenti della legge regionale n. 1/2004. Approvazione modifiche e integrazioni. .... Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2007, n. 0141/Pres.

**Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio stampa della Presidenza della regione e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo. Approvazione modifiche e integrazioni** ..... Pag. 24

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15.

**Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione**..... Pag. 26

## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2007, n. 7/R.

**Regolamento regionale recante: «Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 28 giugno 2007)

### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 38-6250 del 25 giugno 2007:

E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e delle norme del Piano regionale di tutela delle acque, disciplina:

a) gli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati e restituiti;

b) gli obblighi e le modalità di registrazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni.

2. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di:

a) acquisire le informazioni necessarie per affinare il bilancio idrico e idrogeologico e verificare l'incidenza del sistema dei prelievi e delle restituzioni sugli squilibri quantitativi in atto;

b) acquisire informazioni utili alla verifica dei volumi di prelievo concessi ed alla eventuale revisione dei parametri essenziali della derivazione;

c) consentire la gestione dinamica del riparto delle disponibilità idriche tra gli utenti legittimi dell'acqua al verificarsi di criticità idrologiche di magra;

d) acquisire informazioni sulla caratterizzazione quantitativa delle restituzioni.

#### Art. 2.

##### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) autorità competente: l'autorità competente al rilascio della concessione per l'uso di acqua pubblica o l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla restituzione, anche in forma di scarico;

b) prelievi esistenti: i prelievi per i quali il provvedimento di concessione è stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelli per i quali è in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;

c) restituzioni esistenti: le restituzioni concesse o autorizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le restituzioni afferenti a prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelle per le quali è in corso il procedimento di

rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;

d) restituzioni: le reimmissioni, anche in forma di scarico, di acque in corpi idrici superficiali o sotterranei;

e) volume di prelievo: la quantità di acqua, espressa in metri cubi, corrispondente al volume massimo concesso nel corso dell'anno solare;

trincea drenante: opera di captazione costituita da un canale artificiale interrato che drena la falda freatica mediante intercettazione della superficie piezometrica.

#### Art. 3.

##### Ambito di applicazione

1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente regolamento, nei limiti e secondo le tempistiche dallo stesso definiti, i prelievi da corpi idrici superficiali e sotterranei, fatta eccezione per gli attingimenti di cui all'art. 35 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica) e per i prelievi finalizzati:

a) agli usi dell'acqua non soggetti a regime di concessione ai sensi del regolamento regionale n. 10/R/2003;

b) agli usi domestici;

c) agli usi di acqua sotterranea, qualora il prelievo sia inferiore a 5.000 metri cubi all'anno;

d) alle derivazioni a bocca non tassata da corpi idrici superficiali a servizio di una superficie irrigua inferiore a 50 ettari.

2. Sono altresì soggette agli obblighi di cui al presente regolamento, nei limiti e secondo le tempistiche dallo stesso definiti, le restituzioni nei corpi idrici superficiali e sotterranei, fatta eccezione per quelle relative a impianti di produzione di energia ad acqua fluente.

#### Art. 4.

##### Obblighi di misurazione dei prelievi

1. Sono soggette all'obbligo d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:

a) le captazioni da corpi idrici superficiali naturali e da invasi di portata massima uguale o superiore a 100 litri al secondo o di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all'anno;

b) le captazioni o i campi-pozzi da acque sotterranee di falda freatica di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno;

c) le captazioni o i campi-pozzi da acque sotterranee di falde profonde di volume di prelievo uguale o superiore a 500.000 metri cubi all'anno;

d) le captazioni da sorgente di volume di prelievo uguale o superiore a 200.000 metri cubi all'anno;

e) le captazioni da trincee drenanti di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 metri cubi all'anno.

2. L'autorità competente può motivatamente imporre l'obbligo di installazione sulle singole captazioni degli strumenti di misura e registrazione, a prescindere dai limiti di portata di cui al comma 1 e dalle scadenze di cui all'art. 6, in caso di:

a) prelievi localizzati su corpi idrici superficiali naturali o su invasi in presenza di ricorrenti criticità idrologiche di magra;

b) prelievi da corpi idrici sotterranei significati-caratterizzati da un elevato squilibrio del bilancio idrogeologico o da un eccessivo abbassamento del livello piezometrico della falda freatica;

c) prelievi localizzati all'interno di aree protette, sentito l'ente gestore;

d) zone ad alta densità di prelievo ovvero aree a prevalente destinazione industriale, artigianale e commerciale nelle quali sono concentrati prelievi da acque sotterranee tramite pozzo che potenzialmente possono determinare una forte pressione sull'acquifero;

e) particolari esigenze locali.

3. Nel caso di derivazioni per uso energetico costituite da più punti di prelievo, di cui almeno uno superi la soglia dimensionale di cui ai

commi 1 e 2, è fatto obbligo di installare, oltre al misuratore sulle prese principali soggette all'obbligo, anche un misuratore volumetrico in grado di misurare e registrare il prelievo complessivo. Al fine di misurare il prelievo complessivo o nel caso in cui il punto di prelievo sia unico è ammessa anche la sola misurazione delle restituzioni, a condizione che lungo la direttrice di trasporto non vi siano sfiori significativi o consegne di acqua ad altre utenze.

4. Ai cui del presente regolamento, i sottobacini idrografici piemontesi e le aste dei fiumi Po, Tanaro e Ticino e rispettive aree idrografiche di pertinenza sono classificati in funzione delle caratteristiche di potenzialità idrologica e suddivisi nei gruppi A, B e C come definiti all'Allegato A.

#### Art. 5.

##### *Nuovi prelievi*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è fatto divieto di attivare nuovi prelievi della tipologia di cui all'art. 4 in assenza di funzionalità dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi dallo stesso previsti da accertare in sede di collaudo dell'opera.

2. Il disciplinare di concessione contiene la descrizione delle caratteristiche dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati, le modalità di installazione, registrazione e trasmissione delle informazioni raccolte.

#### Art. 6.

##### *Prelievi esistenti*

1. I prelievi da corpi idrici superficiali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti all'obbligo d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:

a) se incidenti sulle aste fluviali del gruppo A:

1) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di portata massima uguale o superiore a 5.000 litri al secondo o di volume di prelievo superiore a 100.000.000 di metri cubi all'anno;

2) dal 1° gennaio 2011, i restanti prelievi;

b) se ricadenti nei sottobacini del gruppo B:

1) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di portata massima uguale o superiore a 3.000 litri al secondo o di volume di prelievo superiore a 50.000.000 di metri cubi all'anno;

2) dal 1° gennaio 2011, i restanti prelievi;

c) se ricadenti nei sottobacini del gruppo C:

1) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di portata massima superiore o uguale a 1.000 litri al secondo o di volume di prelievo superiore a 20.000.000 di metri cubi all'anno;

2) dal 1° gennaio 2011, i restanti prelievi.

2. Le captazioni tramite pozzo o i campi-pozzi da acque sotterranee di falda freatica esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette all'obbligo d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:

a) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all'anno;

b) dal 1° gennaio 2011, i restanti prelievi.

3. Le captazioni tramite pozzo o i campi-pozzi da acque sotterranee di falde profonde esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette all'obbligo d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:

a) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno;

b) dal 1° gennaio 2011, i restanti prelievi.

4. I prelievi di acque di sorgente esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti all'obbligo d'installa-

zione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:

a) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno;

b) dal 1° gennaio 2011, i restanti prelievi.

5. I prelievi da trincee drenanti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti all'obbligo di installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:

a) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all'anno;

b) dal 1° gennaio 2011, i restanti prelievi.

#### Art. 7.

##### *Obblighi di misurazione delle restituzioni*

1. Sono soggette all'obbligo di installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi restituiti le restituzioni, in corpi idrici superficiali, di portata massima uguale o superiore a 100 litri al secondo o di volume uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all'anno.

2. L'autorità competente può, motivatamente, imporre l'obbligo di installazione sulle singole restituzioni degli strumenti di misura e registrazione, a prescindere dai limiti di portata di cui al comma 1 e dalle scadenze di cui all'art. 9, in presenza di:

a) restituzioni localizzate su corpi idrici superficiali caratterizzati da ricorrenti criticità idrologiche di magra;

b) restituzioni in corpi idrici sotterranei significativi caratterizzati da un elevato squilibrio del bilancio idrogeologico o da un eccessivo abbassamento del livello piezometrico della falda freatica;

c) particolari esigenze locali.

#### Art. 8.

##### *Nuove restituzioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è fatto divieto di attivare una restituzione della tipologia di cui all'art. 7 in assenza di funzionalità dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi dallo stesso previsti.

2. Il disciplinare di concessione o il provvedimento che autorizza la restituzione contengono la descrizione delle caratteristiche dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi restituiti, le modalità d'installazione, registrazione e di trasmissione delle informazioni raccolte.

#### Art. 9.

##### *Restituzioni in atto*

1. Le restituzioni di cui all'art. 7 sono soggette all'obbligo di installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi restituiti secondo le scadenze di cui all'art. 6, comma 1.

#### Art. 10.

##### *Strumenti e modalità di misurazione*

1. Le misurazioni di cui al presente regolamento sono effettuate con gli strumenti e secondo le modalità di cui all'Allegato B.

#### Art. 11.

##### *Comunicazione di avvenuta installazione dei misuratori*

1. I titolari dei prelievi e delle restituzioni esistenti soggette agli obblighi di cui al presente regolamento comunicano all'autorità competente l'avvenuta installazione della strumentazione di misura entro trenta giorni dalla conclusione dei relativi lavori, indicando la tipologia

della medesima e trasmettendo, contestualmente, un estratto della Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 sul quale è localizzato il misuratore e una planimetria delle opere in scala adeguata.

2. Nel caso di installazione di dispositivi di misura su canali è fatto altresì obbligo di:

a) depositare presso l'autorità competente il relativo progetto firmato da tecnico abilitato;

b) comunicare alla predetta autorità con congruo anticipo la data nella quale si procede alla taratura del misuratore di portata.

#### Art. 12.

##### *Manutenzione e controllo della strumentazione*

1. Il soggetto obbligato è tenuto a:

a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;

b) consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

e) comunicare tempestivamente all'autorità competente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e a sostituire, se del caso, le apparecchiature entro sessanta giorni dal momento del guasto.

#### Art. 13.

##### *Raccolta e trasmissione dei dati*

1. I dati derivanti dalle misurazioni di cui al presente regolamento sono trasmessi all'autorità competente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni, utilizzando il registro delle misure e le schede di trasmissione di cui all'Allegato C.

2. L'invio delle schede è effettuato tramite supporto informatico secondo le modalità definite con deliberazione di giunta regionale da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Contestualmente all'invio su supporto informatico è richiesta anche la trasmissione dei dati su supporto cartaceo; limitatamente ai primi cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento è ammesso il solo invio su supporto cartaceo.

3. L'obbligo di trasmissione del dato cartaceo cessa dal momento in cui il soggetto sia in grado di inoltrare all'autorità competente i dati su supporto informatico in una modalità certificata e valida sotto il profilo legale.

4. Il soggetto obbligato è tenuto a conservare, per un periodo di cinque anni, le informazioni relative alle misure di livello e di portata, nonché il registro delle misure e le schede contenenti i dati relativi alle registrazioni dei volumi misurati.

5. Al fine di integrare i dati raccolti attraverso le reti di monitoraggio idrometrico, per i prelievi maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti il soggetto obbligato è tenuto a consentire, a cura e spese della Regione o della provincia territorialmente competente, l'installazione di strumenti per l'acquisizione in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata derivata o restituita.

#### Art. 14.

##### *Gestione dei flussi informativi*

1. Le informazioni trasmesse secondo le modalità di cui all'art. 13 sono memorizzate nel Sistema informativo delle risorse idriche, a cura dell'autorità competente, anche al fine di garantire il flusso di informazioni verso l'Autorità di bacino del Fiume Po.

#### Art. 15.

##### *Norme transitorie e finali*

1. Le prescrizioni dei disciplinari di concessione dei prelievi e delle autorizzazioni alle restituzioni esistenti sono automaticamente sostituite o integrate dagli obblighi previsti dal presente regolamento a far data dall'entrata in vigore del medesimo.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti obbligati i cui prelievi o le cui restituzioni sono già dotati di strumenti di misurazione coerenti con gli obblighi previsti dal presente regolamento, ne danno comunicazione all'autorità competente trasmettendo contestualmente le informazioni di cui all'art. 13.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 25 giugno 2007.

p. BRESSO: *il Vice Presidente*: PEVERARO

ALLEGATO A

(Art. 4)

#### SUDDIVISIONE DEI BACINI IN CLASSI DI POTENZIALITÀ IDROLOGICA DIFFERENZIATA

Ai fini del presente regolamento, i sottobacini idrografici piemontesi e le aste di fiumi Po, Tanaro e Ticino sono classificati in funzione delle caratteristiche di potenzialità idrologica e suddivisi nei gruppi A, B e C, come di seguito definiti:

Gruppo A - Aste fluviali principali e relative aree idrografiche Po, da confluenza Chisone al confine regionale, Tanaro dalla confluenza della Stura di Demonte allo sbocco in Po, Ticino sublacuale.

Gruppo B - Sottobacini alpini:

Maira;

Varaita;

Alto Po;

Pellice;

Chisola;

Sangone;

Dora Riparia;

Stura di Lanzo;

Malone;

Orco;

Dora Baltea piemontese;

Sesia;

Agogna;

Terdoppio;

Toce;

Stura di Demonte;

Gruppo C - Altri sottobacini.

ALLEGATO B  
(Art. 10)

## STRUMENTI E MODALITÀ DI MISURAZIONE

*Parte A - Prelievi da acque superficiali mediante canale*

1. La misura in continuo della portata prelevata da acque superficiali attraverso canali con moto dell'acqua a superficie libera è effettuata mediante la realizzazione, in una opportuna sezione del canale stesso, di un misuratore a risalto o di uno stramazzo cui è abbinata una sonda di livello che consenta la registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico.

2. È comunque consentito l'impiego di qualunque altra tecnologia purché soddisfatti i requisiti di precisione della misura di cui al successivo punto 9.

3. Lo stramazzo è sconsigliato nel caso di prese da corsi d'acqua caratterizzati da un elevato trasporto di materiale solido e in sospensione, in quanto favorisce la sedimentazione del materiale a monte del manufatto idraulico.

4. Nel caso di impiego del misuratore a risalto è opportuno realizzare un pozzetto di quiete nel quale collocare la sonda a ultrasuoni o a pressione per la determinazione del carico di monte.

5. Al concessionario spetta costruire, a propria cura e spesa, la scala di deflusso delle portate nella sezione di misura e conservarla per le eventuali verifiche da parte dell'autorità concedente.

6. I sensori installati nella sezione di misura devono essere in grado di consentire l'acquisizione dei livelli idrometrici, ad intervallo almeno orario.

7. A cura del concessionario, in corrispondenza della sezione di misura delle portate sul canale derivatore è collocata un'asta idrometrica graduata per la lettura diretta finalizzata alla verifica immediata della portata in transito che deve riportare in maniera ben visibile il livello che raggiunge il pelo libero dell'acqua in corrispondenza della portata massima di prelievo concessa.

8. Il concessionario ha l'onere di mantenere pulite e in piena efficienza le varie parti della sezione tarata in modo che non venga alterata significativamente nel tempo la relazione tra i livelli idrometrici misurati e le portate in transito.

9. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare la portata captata deve essere tale da garantire la precisione della misura entro il limite di tolleranza del 5% con riferimento al 75% delle rilevazioni orarie effettuate nell'arco delle 24 ore.

10. Le captazioni tramite canale di portata massima superiore a 100 litri al secondo sono comunque soggette all'obbligo di installazione di un'asta idrometrica graduata per la lettura diretta e la verifica immediata delle portate derivate.

*Parte B - Prelievi da acque superficiali mediante condotte*

1. La misura in continuo della portata prelevata da acque superficiali attraverso condotte con moto dell'acqua in pressione è realizzata mediante l'installazione di uno dei seguenti dispositivi:

a) un venturimetro, normalizzato alle norme UNI 10023 e alle norme internazionali ISO 5167, a cui è abbinato un sensore elettronico trasmettitore di pressione differenziale che consenta la registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico;

b) un sensore magnetico che consenta la registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico;

c) un sensore a ultrasuoni che consenta la registrazione dei valori rilevati che consenta la registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico;

2. È consentito l'impiego di qualunque altra tecnologia purché soddisfatti i requisiti di precisione della misura di cui al successivo punto 11.

3. Per effettuare una corretta misurazione della portata occorre evitare turbolenze o depressioni in corrispondenza della sezione di misura, pertanto i misuratori dovranno essere collocati ad una opportuna distanza da eventuali gomiti, allargamenti, restrizioni del diametro, saracinesche o valvole per la regolazione delle portate in transito.

4. Il tratto rettilineo a monte della sezione di misura deve essere:

a) uguale o maggiore a 10 volte il diametro della condotta in cui ci si inserisce il misuratore, nel caso di impiego del venturimetro o di un sensore sonico;

b) uguale o maggiore a cinque volte il diametro della condotta in cui ci si inserisce il misuratore, nel caso di impiego di un generatore di onde elettromagnetiche.

5. Il tratto rettilineo a valle della sezione di misura deve essere:

a) uguale o maggiore a cinque volte il diametro della condotta medesima, nel caso di impiego del venturimetro o di un sensore sonico;

b) uguale o maggiore a tre volte il diametro della condotta medesima, nel caso di impiego di un generatore di onde elettromagnetiche.

6. Nel caso di condotte di lunghezza insufficiente per garantire le condizioni di cui ai punti 4 e 5 occorre prevedere l'installazione di un «raddrizzatore» per rendere sufficientemente rettilinei i filetti della corrente a monte del misuratore.

7. Nel caso di installazione di sensori sonici la tipologia «transit time» (tempo di transito) è consigliata per le acque limpide, mentre quella a «effetto doppler» si adatta meglio a misurare acqua con materiale in sospensione.

8. Il misuratore a sonda esterna non è impiegabile su condotte costruite con materiali fonoassorbenti (PVC, polietilene, fibrocemento) e su quelle in ghisa poiché il fono-trasmettitore e il fono-ricettore vanno saldati all'esterno.

9. Il sensore installato in una sezione della condotta deve essere in grado di consentire l'acquisizione del valore di portata derivata ad intervallo almeno orario.

10. Nel caso in cui il moto dell'acqua all'interno della condotta sia a pelo libero la misura in continuo della portata prelevata è realizzata mediante l'installazione di un sensore sonico o di qualsiasi altra tecnologia che permetta di soddisfare i requisiti di accuratezza della misura di cui al successivo punto 11.

11. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare la portata captata deve essere tale da garantire la precisione della misura entro il limite di tolleranza del 2% della portata massima derivata.

*Parte C - Prelievi da acque sotterranee tramite pozzo*

1. La misurazione dei volumi d'acqua prelevati da acque sotterranee tramite pozzo è effettuata mediante un misuratore collocato sulla tubazione di prelievo a monte dell'utilizzazione.

2. La misura dei volumi derivati è realizzata attraverso l'installazione di contatore totalizzatore di tipo Woltmann, elettromagnetico a flusso libero o di qualunque altra tipologia purché soddisfatti i requisiti di precisione della misura di cui al successivo punto 6., inserito a regola d'arte.

3. Il mulinello deve essere in materiale sintetico anticorrosione, inossidabile e capace di resistere agli urti delle particelle solide trasportate dalla portata in transito; la forma delle pale del mulinello deve garantire la funzione autopulente al fine di evitare intasamenti e ostruzioni.

4. Nel caso di impiego di contatori Woltmann si consiglia di utilizzare quelli a quadrante «asciutto» caratterizzati dall'aver il gruppo di misura estraibile in modo da rendere più facili e rapide le manovre necessarie per la manutenzione, la riparazione e la revisione dell'apparecchiatura.

5. Il concessionario ha l'obbligo di effettuare la lettura dei volumi derivati con cadenza mensile, riferita all'ultimo giorno del mese, e di riportare i valori progressivi su apposite schede strutturate secondo il modello di cui all'allegato C.

6. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare i volumi captati deve essere tale da garantire la precisione della misura entro il limite di tolleranza di tolleranza del 2% della portata massima estratta.

7. La taratura dei contatori è verificata dal concessionario con cadenza almeno quinquennale, fatte salve eventuali cadenze temporali più ridotte imposte dall'autorità concedente nel caso in cui la qualità delle acque prelevate sia tale da fare temere un rapido deterioramento della strumentazione e, conseguentemente, la compromissione del loro corretto funzionamento.

*Parte D - Prelievi da sorgente*

1. La misurazione della portata d'acqua prelevata da una sorgente è effettuata mediante un misuratore collocato immediatamente a valle del punto di captazione, prima di eventuali manufatti d'accumulo o partitori.

2. La misurazione della portata di norma è effettuata attraverso la realizzazione di uno stramazzo cui è abbinata una sonda di livello ad ultrasuoni o a pressione che consenta la registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico.

3. I sensori installati nella sezione di misura devono essere in grado di consentire l'acquisizione dei livelli idrometrici, ad intervallo almeno orario.

4. È consentito l'impiego di qualunque altra tecnologia purché soddisfisi i requisiti di precisione della misura di cui al successivo punto 6.

5. Il concessionario ha l'onere di mantenere pulite la sezione dello stramazzo e lo specchio d'acqua prospiciente in modo che non venga alterata significativamente nel tempo la relazione tra i livelli idrometrici misurati e le portate in transito.

6. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare la portata captata da sorgenti, deve essere tale da garantire la precisione della misura entro il limite di tolleranza del 2% sull'intero campo delle portate derivate.

*Parte E - Restituzioni e scarichi*

1. Per la misurazione delle portate restituite o scaricate si applicano:

a) le disposizioni della parte A se restituzione o scarico avvengono tramite canale con moto dell'acqua a superficie libera;

b) le disposizioni della parte B se restituzione o scarico avvengono tramite condotte con moto dell'acqua in pressione.

2. Nel caso di restituzioni da impianti per la produzione di energia idroelettrica in cui sono presenti vasche per la demodulazione della portata turbinata, i dispositivi per la misura delle portate restituite sono collocati a valle di tali manufatti.

*Conformità alla direttiva 2004/22/CE*

Nel caso di acque destinate all'uso potabile gli strumenti di misura impiegati devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla direttiva 2004/22/CE.

(Omissis).

**07R0440**

**DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2007, n. 8/R.**

**Regolamento regionale recante: «Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 19 luglio 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38 - 6424 del 17 luglio 2007;

E M A N A

il seguente regolamento:

**Regolamento regionale recante: «Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».**

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del piano regionale di tutela delle acque, detta disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale, di seguito denominato DMV.

2. Il presente regolamento, ferme restando le disposizioni della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e dei relativi provvedimenti attuativi, persegue l'obiettivo di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) DMV: la portata minima istantanea che deve essere presente in alveo immediatamente a valle dei prelievi, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati;

b) DMV idrologico: la frazione della portata naturale media annua del corpo idrico in una data sezione, calcolata sulla base delle caratteristiche idrologiche peculiari delle diverse aree idrografiche;

c) DMV di base: il valore di DMV idrologico corretto in funzione della morfologia dell'alveo (M) e dei fenomeni di scambio idrico dei corsi d'acqua con la falda (A);

d) DMV ambientale: il valore di DMV di base comprensivo degli eventuali fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T);

e) prelievi esistenti: i prelievi per i quali il provvedimento di concessione è stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelli per i quali è in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;

f) prese sussidiarie: una o più prese che complessivamente sottraggono una superficie inferiore al 20 per cento del sottobacino che alimenta la derivazione.

Art. 3.

*Ambito d'applicazione*

1. Il DMV di base si applica a tutti i prelievi d'acqua da sorgenti e da corsi d'acqua naturali, ivi compresi quelli che originano un invaso.

2. Il DMV ambientale si applica ai prelievi da corsi d'acqua soggetti agli obiettivi di qualità ambientale, da quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione, nonché dai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci, come identificati dal piano di tutela delle acque e relative disposizioni di attuazione.

3. Per il fiume Ticino il DMV è determinato d'intesa tra le regioni interessate, secondo le modalità previste da appositi protocolli sottoscritti e approvati dalle rispettive amministrazioni.

4. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento:

a) i prelievi da fontanile;

b) gli utilizzi dell'acqua per uso energetico attuati mediante turbine collocate nel corpo della traversa, a condizione che la continuità idraulica sia assicurata da un'apposita scala di risalita della fauna ittica;

c) i prelievi di acque minerali e termali.

#### Art. 4.

##### *DMV idrologico e DMV di base*

1. La quantificazione del DMV idrologico e del DMV di base è effettuata secondo le modalità specificate all'allegato A.

#### Art. 5.

##### *DMV ambientale*

1. Le misure di area del piano di tutela delle acque definiscono i fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T) e il loro ambito territoriale di applicazione, tenendo conto anche dell'esigenza di mantenimento della continuità idraulica, ove perseguibile.

#### Art. 6.

##### *Bacini inferiori o uguali a 50 chilometri quadrati*

1. In sede di prima applicazione, le modalità di quantificazione del DMV idrologico si applicano anche ai prelievi collocati in sezioni di corpi idrici che sottendono bacini di estensione inferiore o uguale a 50 chilometri quadrati.

2. Nel caso di prelievi esistenti costituiti da prese principali e da prese sussidiarie ubicate nella medesima area idrografica come delimitata dal piano di tutela delle acque, è ammessa la concentrazione sulle prese principali del deflusso minimo vitale, quantificato sulla base della superficie complessivamente sottesa dalla derivazione, a condizione che le prese sussidiarie:

a) sottendano ciascuna una superficie inferiore o uguale a 5 chilometri quadrati;

b) non ricadano in aree ad elevata protezione ambientale;

c) non siano ubicate su corsi d'acqua che rivestono interesse ambientale;

d) non siano situate su corsi d'acqua o tratti di essi dove i piani di cui alla legge regionale n. 37/2006 rilevano la presenza di fauna ittica autoctona.

3. Su motivata e documentata istanza, l'autorità concedente può consentire modalità di concentrazione del DMV diverse da quelle di cui al comma 2, fermo restando l'obbligo di rilasciare complessivamente la portata istantanea relativa all'intero bacino sotteso dall'impianto.

4. Nel caso di nuovi prelievi, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, l'eventuale concentrazione dei rilasci sulla presa principale è subordinata ad una specifica valutazione circa gli effetti ambientali prodotti, da effettuarsi sulla base dei criteri previsti dal dossier di compatibilità ambientale dei prelievi di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).

5. Per i nuovi prelievi, fermo restando quanto previsto al comma 4, il DMV di base non può essere inferiore a 20 litri al secondo nelle aree idrografiche Basso Tanaro, Bormida, Orba, Scrivia, Curone, Borbore, Belbo e Banna e a 50 litri al secondo nelle restanti aree idrografiche, come delimitate dal piano di tutela delle acque.

#### Art. 7.

##### *Rilasci da invasi*

1. Per gli invasi esistenti, originati da sbarramenti su corsi d'acqua naturali, che superano i quindici metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi la quantificazione del DMV e la relativa regola operativa sono stabilite dall'autorità concedente sulla base di un programma dei rilasci predisposto dal gestore,

corredato dalla valutazione dei prevedibili impatti sull'ambiente idrico interessato e dalle modalità di monitoraggio degli stessi nel tempo.

2. Con apposita deliberazione della giunta regionale sono adottate le linee guida per la redazione e la valutazione del programma di cui al comma 5.

3. Nei casi di cui al comma 1, il DMV ambientale non può comunque eccedere il 100 per cento del DMV di base.

#### Art. 8.

##### *Rilasci da sorgente*

1. Nel caso di prelievi da sorgenti è richiesto il rilascio del solo DMV idrologico pari:

a) ad un terzo della portata istantanea nel caso di sorgenti caratterizzate da una portata media annua inferiore o uguale 10 litri al secondo;

b) al 10 per cento della portata istantanea nel caso di sorgenti caratterizzate da una portata media annua superiore a 10 litri al secondo e comunque in misura non inferiore a 3 litri al secondo.

#### Art. 9.

##### *Deroghe*

1. Nelle more del completamento delle azioni volte al riequilibrio del bilancio idrico, nei tratti dei corsi d'acqua di cui all'allegato B su cui incidono rilevanti prelievi irrigui e caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, alle derivazioni ad uso agricolo destinate all'irrigazione e limitatamente al periodo di massima idroesigenza si applica un DMV ridotto a un terzo del valore calcolato ai sensi dell'art. 4. La deroga è estesa, limitatamente allo stesso periodo, alle altre utilizzazioni collocate sulla medesima asta fluviale a valle dell'ultima utenza irrigua.

2. Ai fini del presente art. si considera periodo di massima idroesigenza quello compreso:

a) tra il 1° aprile e il 31 agosto per la coltivazione del riso;

b) tra il 1° giugno e il 15 settembre per tutte le restanti colture.

3. La giunta regionale provvede all'aggiornamento dell'allegato B sulla base degli esiti delle misure di riequilibrio del bilancio idrico e dell'evoluzione della dinamica dell'idroesigenza irrigua.

4. Per le derivazioni destinate a soddisfare esigenze idropotabili è consentito l'esercizio della derivazione anche in deroga al valore del DMV qualora non siano disponibili fonti alternative o il reperimento delle stesse non sia sostenibile sotto l'aspetto tecnico o economico. Per le derivazioni di cui al presente comma non si applica in ogni caso la disposizione di cui all'art. 6, comma 5.

5. L'esercizio della derivazione anche in deroga al valore del DMV è altresì consentito:

a) nel caso di utilizzazioni marginali della risorsa a servizio di alpeggi e rifugi montani;

b) per le derivazioni da corpi idrici soggetti ad ascutte naturali di durata superiore a sessanta giorni consecutivi all'anno, opportunamente documentate dal gestore della derivazione;

c) per i prelievi di portata massima inferiore o uguale a 2 litri al secondo.

6. L'autorità concedente, informate la Regione e l'autorità di bacino del fiume Po, può autorizzare motivate deroghe temporanee ai valori di DMV, in presenza di situazioni di particolare carenza idrica e per ragioni di interesse pubblico generale, a condizione che sia stata contestualmente attivata la regolazione delle portate derivate.

#### Art. 10.

##### *Nuovi prelievi e rinnovi*

1. L'applicazione del DMV di base e degli ulteriori fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T) è condizione necessaria per il rilascio:

a) delle nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica;

b) dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni, tenuto conto della gradualità prevista per i prelievi esistenti.

2. Fino alla definizione delle misure di aree di cui all'art. 5, i fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q) e la fruizione (F) hanno valore convenzionale uguale a 1. Nel caso di nuovi prelievi l'autorità concedente può, motivatamente, imporre rilasci superiori al DMV di base in relazione a specifiche esigenze di tutela dell'ambiente idrico, valutate nell'ambito dell'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio della concessione.

3. Nelle more della definizione delle misure di area di cui all'art. 5, sono soggetti alla modulazione dei rilasci, in modo da conservare, seppur attenuata, la naturale variabilità del regime dei deflussi, i nuovi prelievi di portata massima istantanea uguale o maggiore alla portata di durata di centoventi giorni del corpo idrico alimentatore valutata in corrispondenza della sezione di prelievo e comunque superiori a 500 litri al secondo.

4. Il fattore correttivo riguardante la modulazione della portata è applicato secondo le modalità di calcolo di cui all'allegato C.

#### Art. 11.

##### *Prelievi esistenti*

1. Entro il 31 dicembre 2008 tutti i prelievi esistenti rilasciano, eventualmente anche con modalità provvisorie, il DMV di base, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione.

2. La relazione di calcolo del DMV di cui al comma 1 è trasmessa all'autorità concedente entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di realizzare l'adeguamento delle opere di presa entro il 31 dicembre 2010.

3. Prima dell'inizio dei lavori per l'adeguamento delle opere di presa i concessionari, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle norme vigenti, sono tenuti a depositare i relativi progetti redatti secondo i criteri di cui all'allegato D presso l'autorità concedente, che procede ad effettuare controlli a campione per accertare la funzionalità dei dispositivi di rilascio realizzati.

4. I titolari di derivazioni di portata massima inferiore o uguale al 10 per cento del valore del DMV di base o comunque inferiore o uguale a 100 litri al secondo esercitate mediante accumulo precario di materiale d'alveo o mediante organi mobili sono tenuti a depositare presso l'autorità concedente unicamente la relazione di calcolo del DMV entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Tutti i prelievi esistenti soggetti al DMV ambientale integrano il DMV di base:

a) con il 50 per cento dei fattori correttivi inerenti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T) entro due anni dalla data di entrata in vigore delle misure di area di cui all'art. 5;

b) con il 100 per cento dei medesimi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle misure di area di cui all'art. 5.

6. Fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio, le prescrizioni dei disciplinari di concessione dei prelievi in atto sono automaticamente sostituite o integrate dagli obblighi previsti dal presente regolamento a far data dall'entrata in vigore del medesimo.

7. Ai prelievi esistenti da sorgente e fino alla scadenza della relativa concessione, si applica il rilascio del 10 per cento della portata istantanea.

#### Art. 12.

##### *Modalità di rilascio in alveo*

1. Le derivazioni dotate di opere di presa fisse o di dispositivi di regolazione delle portate derivate sono dotate di apparati fissi per la gestione dei rilasci, costituiti di norma da stramazzi, dotati almeno di un'asta idrometrica tarata che consenta un'immediata verifica del rispetto degli obblighi imposti anche da parte di personale non specializzato.

2. Le derivazioni soggette alla modulazione temporale di tipo A descritta nell'allegato C sono dotate di dispositivi di misura in continuo e di registrazione delle portate in arrivo alla presa e dei rilasci a valle della stessa. Laddove risulti eccessivamente onerosa la misurazione

delle portate istantanee in arrivo alla traversa è ammessa la misura delle sole portate derivate e rilasciate.

3. Ove siano prescritte opere per la risalita dell'ittiofauna, il DMV o quota parte del medesimo è fatto defluire tramite le predette opere.

#### Art. 13.

##### *Sperimentazione*

1. La Regione e le province incentivano l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del deflusso minimo vitale sulla base di accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorità concedente e le comunità locali.

2. Il deflusso minimo vitale risultante dalla sperimentazione sostituisce quello conseguente alla disciplina di cui al presente regolamento, è reso pubblico ed è applicato, secondo le modalità stabilite dalla Regione, anche alle ulteriori derivazioni collocate sul medesimo corso d'acqua in un tratto riconosciuto omogeneo con quello oggetto della sperimentazione.

3. A decorrere dalla data di avvio della sperimentazione e, per le sperimentazioni atto, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il titolare della derivazione può chiedere l'applicazione della riduzione del canone demaniale per uso di acqua pubblica.

#### Art. 14.

##### *Controlli*

1. Il controllo del rispetto degli obblighi di rilascio di cui al presente regolamento è effettuato dall'autorità concedente attraverso una misura diretta della portata istantanea immediatamente a valle della derivazione, eseguita con modalità conformi alla normativa ISO vigente o a prassi idrometriche riconosciute.

2. In caso di rilascio di una portata costante realizzato attraverso apparati fissi ad esso finalizzati, il controllo è effettuato mediante il semplice riscontro visivo dell'asta idrometrica di cui gli stessi sono dotati o di dispositivi che consentono di controllare i livelli idrici o attraverso la verifica del posizionamento degli organi di rilascio.

3. Nel caso in cui la derivazione sia dotata di un misuratore in continuo delle portate rilasciate, i dati registrati sono conservati per almeno cinque anni a disposizione dell'autorità concedente.

#### Art. 15.

##### *Disposizione finale*

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della giunta regionale 26 aprile 1995, n. 74/45166.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 17 luglio 2007

BRESSO

(Omissis).

07R0538

**REGIONE LOMBARDIA**

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2007, n. 8.

**Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato.***(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 6 aprile 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Finalità e ambito di applicazione*

1. La Regione con la presente legge persegue la finalità della semplificazione degli adempimenti connessi alla tutela della salute ed una più elevata tutela della salute dei cittadini, mediante la disciplina di un sistema integrato di prevenzione e controllo basato sull'appropriatezza e sull'evidenza scientifica, sull'efficacia e sulla semplificazione dell'azione amministrativa e sulla razionalizzazione del sistema sanitario regionale.

**Art. 2.***Abolizione di certificazioni sanitarie*

1. Sono aboliti, con la sola eccezione di cui al comma 2, i certificati, i documenti e gli adempimenti di cui all'allegato A.

2. I certificati e i documenti di cui all'allegato A sono rilasciati ai soli soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

3. Sono aboliti i certificati di cui all'art. 2, commi 1 e 2, nonché il libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica).

4. Nei percorsi di formazione di cui al paragrafo 5.5.3, punto 4) della deliberazione del consiglio regionale 26 ottobre 2006, n. VIII/257 (Piano socio-sanitario regionale 2007-2009) sono inseriti i contenuti formativi di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 12/2003.

**Art. 3.***Abolizione di nulla osta*

1. È abolito il nulla osta all'esercizio di attività lavorative e depositi di cui al paragrafo 3.1.9. Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi del regolamento locale di igiene tipo (deliberazione della giunta regionale 25 luglio 1989, n. 4/45266).

Il nulla osta è sostituito da una dichiarazione di inizio attività produttiva.

**Art. 4.***Abolizione dell'autorizzazione per alcune strutture sanitarie e per le unità d'offerta socio-sanitarie*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sue integrazioni con le attività dei servizi sociali) è sostituito dal seguente:

«1. Nel territorio della Regione l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria è richiesta per le strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché per i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatrica. Tutte le altre strutture sanitarie e le unità d'offerta socio-sanitarie, fermo restando il possesso dei

requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, devono presentare una denuncia di inizio attività alla ASL competente per territorio. Entro sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, l'ASL provvede alle verifiche di competenza.».

**Art. 5.***Abolizione di autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari e di adempimenti in materia di sanità pubblica veterinaria*

1. Sono abolite le autorizzazioni e gli adempimenti di cui all'allegato B.

2. In conformità ai regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare, regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli operatori del settore notificano alle aziende sanitarie locali (ASL), ai fini della registrazione, ciascuno stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, oppure, nel caso in cui sussista l'obbligo del riconoscimento, presentano alle ASL la relativa istanza.

3. Gli spostamenti in ambito regionale degli animali per ragioni di pascolo vagante, alpeggio e transumanza sono soggetti all'obbligo di comunicazione preventiva al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL di partenza che provvede ad informare la ASL di destino ed eventualmente le ASL interessate dal tragitto.

**Art. 6.***Disposizioni in materia di attività di prevenzione, vigilanza e controllo*

1. Alla legge regionale n. 31/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 5 dell'art. 1 è aggiunta la seguente:

«d-bis) le linee di indirizzo del sistema regionale integrato di prevenzione secondo criteri di efficacia e appropriatezza.»;

b) al comma 7 dell'art. 2 le parole: «sulle attività istituzionali-amministrative e gestionali delle unità di offerta, pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate o autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «sulle strutture sanitarie e sulle unità d'offerta socio-sanitarie.»;

c) al comma 7 dell'art. 2 è aggiunto il seguente periodo:

«I funzionari delle ASL incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo, su indicazione delle direzioni generali regionali competenti, operano anche al di fuori del territorio dell'azienda di appartenenza. Le ASL garantiscono alla giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti il periodico aggiornamento sullo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma.»;

d) il comma 7-bis dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«7-bis. In situazioni di particolare rilevanza e impatto sul sistema sanitario o socio-sanitario regionale, le direzioni generali regionali competenti possono esercitare direttamente le funzioni di controllo di cui al comma 7 avvalendosi di propri funzionari, eventualmente affiancati da personale delle ASL o da professionisti, anche di area sanitaria o socio-sanitaria, in possesso di comprovata competenza ed esperienza.»;

e) al comma 7-ter dell'art. 2:

1) è soppressa la parola: «eccezionale»;

2) le parole: «Direzione generale sanità» sono sostituite dalle seguenti: «direzioni generali competenti».

2. La giunta regionale, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'art. 1, comma 5, lettera d-bis) della legge regionale n. 31/1997, come

aggiunta dal comma 1, lettera a) del presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua idonee misure operative per definire, in particolare:

a) il ruolo e il contributo dei soggetti del sistema integrato della prevenzione, anche relativamente alle attività di controllo e vigilanza e di sviluppo degli strumenti di informazione e comunicazione;

b) gli eventuali specifici interventi settoriali in ragione di eventi e situazioni particolari o eccezionali;

c) gli indicatori di efficacia ai fini della valutazione degli interventi di prevenzione e delle misure di controllo e vigilanza e ogni ulteriore elemento riferito alla rilevazione degli effetti e dei benefici delle misure adottate;

d) i programmi di formazione del personale interessato;

e) le campagne di informazione e comunicazione, con il concorso delle ASL, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), delle autonomie locali, di altri enti e istituzioni;

f) i flussi informativi tra comuni, ASL e ARPA, con particolare riguardo all'attività degli sportelli unici;

g) i criteri di gestione integrata e le modalità di coordinamento degli interventi di prevenzione, controllo e vigilanza da parte delle ASL e dell'ARPA.

3. Con frequenza annuale, le direzioni generali competenti in materia di sanità e ambiente e l'ARPA redigono un rapporto congiunto sui risultati conseguiti a seguito dell'attività di raccordo. Il rapporto è comunicato alla giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni di razionalizzazione del sistema sanitario regionale*

1. Alla legge regionale n. 31/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3-*quater* dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

«3-*quinqües*. Per la nomina a direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico trasformati in fondazioni è richiesta, oltre ai requisiti di legge, l'iscrizione all'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e delle aziende ospedaliere lombarde.»;

b) dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 10 è aggiunto il seguente:

«Ai fini della nomina a direttore amministrativo è riconosciuta altresì l'attività di direzione tecnica o amministrativa svolta in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, anche non operanti in ambito sanitario, purché la durata complessiva dell'attività sia stata di almeno cinque anni, abbia comportato l'assunzione di responsabilità dirigenziale e/o manageriale in ordine ai risultati dell'ente, struttura o azienda di riferimento e siano state acquisite comprovate esperienze di natura giuridico-amministrativa. Ai fini della nomina a direttore sanitario si fa riferimento agli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) ed è di conseguenza necessario il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area della sanità pubblica di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 o un titolo equipollente di cui alla tabella B del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 (Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) oppure la specializzazione della medicina legale. Possono essere comunque nominati direttori sanitari, indipendentemente dalla specializzazione, coloro che nei cinque anni precedenti alla nuova nomina abbiano già svolto tale incarico.»;

c) al primo e al secondo periodo del comma 3 dell'art. 12, le parole: «strutture ospedaliere» sono sostituite seguenti: «strutture sanitarie»;

d) al primo periodo del comma 5 dell'art. 12, dopo le parole: «è condizione» sono inserite le seguenti: «necessaria, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5-*bis*»;

e) il secondo periodo del comma 5 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«La giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, approva lo schema-tipo in base al quale le ASL stipulano gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinqües* dei decreti di riordino.»;

f) dopo il comma 9 dell'art. 12-*bis* è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie soggette all'obbligo di presentazione della denuncia di inizio attività che operino in mancanza dei requisiti richiesti o comunque in violazione delle vigenti norme. Nell'ipotesi di esercizio di attività sanitaria carente della denuncia di inizio attività si applica la sanzione minima di cui al comma 1, lettera a).»;

g) il comma 15 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

«15. Ai fini della realizzazione o ampliamento di strutture di ricovero e cura, ovvero ai fini della trasformazione in strutture di ricovero e cura, non è richiesta l'acquisizione, da parte dei comuni, della verifica di compatibilità dei progetti con la programmazione sanitaria regionale.»;

h) il comma 15-*bis* dell'art. 15 è abrogato.

#### Art. 8.

##### *Modifica alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21*

1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e delega alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 5 dell'art. 3 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. All'interno degli aeroporti internazionali è consentita l'apertura di una farmacia in aggiunta a quelle previste sul territorio comunale su cui insiste l'aeroporto.».

#### Art. 9.

##### *Disposizioni finali*

1. I comuni e le province adeguano, laddove necessario, i propri regolamenti e provvedimenti a quanto previsto dalla presente legge, entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 10.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 2 aprile 2007

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/364 del 27 marzo 2007.*

07R0314

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 15.

**Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge ha come finalità:

*a)* la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;

*b)* l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;

*c)* la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;

*d)* la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette;

*e)* la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione;

*f)* la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

2. Ai fini della presente legge il cielo stellato è considerato patrimonio naturale da conservare e valorizzare.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

*a)* inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;

*b)* inquinamento ottico o luce intrusiva: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;

*c)* abbagliamento: disturbo legato al rapporto tra l'intensità della luce che arriva direttamente al soggetto dalla sorgente e quella che gli arriva dalla superficie illuminata dall'impianto;

*d)* piano di illuminazione: il piano redatto dalle Amministrazioni comunali per la disciplina delle nuove installazioni e per le modalità e i tempi di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione o integrazione degli impianti di illuminazione esistenti secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 11;

*e)* osservatorio astronomico: la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;

*l)* fascia di rispetto: l'area circoscritta all'osservatorio astronomico la cui estensione è determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo.

Art. 3.

*Compiti della Regione*

1. La Regione:

*a)* incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti anche in relazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), e successive modifiche, alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), e successive modifiche, e al Piano energetico regionale;

*b)* vigila sulla corretta applicazione della presente legge da parte dei comuni e delle province per quanto di loro competenza; provvede inoltre a individuare e attivare gli enti territoriali competenti alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11;

*c)* promuove corsi di aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione con la collaborazione degli ordini professionali, di enti e associazioni specialistiche.

Art. 4.

*Compiti delle Province*

1. Le Province:

*a)* esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge anche attraverso la stipula, con i comuni di riferimento, di accordi di programma, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico mediante l'adeguamento degli impianti esistenti a quanto previsto dall'art. 8; gli accordi di programma fissano i criteri generali cui attenersi nell'elaborazione dei piani comunali dell'illuminazione di cui all'art. 5;

*b)* anche su proposta degli osservatori di cui all'allegato A o delle associazioni che si occupano della protezione del cielo notturno, possono prescrivere eventuali ulteriori caratteristiche di protezione alle quali conformare le sorgenti luminose nei territori di competenza, sentiti i comuni interessati;

*c)* individuano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di grande inquinamento luminoso rispetto ai quali prevedere, entro un ulteriore anno, le priorità di bonifica, anche su segnalazione degli osservatori astronomici o delle associazioni che si occupano della protezione del cielo notturno;

*d)* redigono, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento alla presente legge degli impianti d'illuminazione di loro proprietà, secondo i criteri previsti all'art. 11.

Art. 5.

*Compiti dei comuni*

1. I comuni:

*a)* si dotano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani dell'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in conformità alla presente legge, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche e integrazioni, alla legge 9/1991, e successive modifiche e integrazioni e alla legge n. 10/1991, e successive modifiche e integrazioni, attinenti il piano energetico nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera *d)* e all'art. 8, comma 1; tali piani, in conformità agli articoli 8 e 11, programmano, oltre alla realizzazione di nuove installazioni, la modifica e l'adeguamento, la manutenzione, la sostituzione e l'integrazione degli impianti d'illuminazione del territorio già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa;

*b)* adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;

*c)* sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2;

d) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria competenza;

e) provvedono, entro tre anni dalla individuazione delle priorità di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso;

f) provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro tre mesi dalla notifica della constatata inadempienza e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;

g) provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;

h) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, destinando i relativi proventi per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo medesimo.

#### Art. 6.

##### *Progetto illuminotecnico*

1. Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), è redatto da una delle figure professionali previste per lo specifico settore. Il progetto, sviluppato nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni delle norme tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e dell'Ente nazionale di unificazione (UNI), è accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge. Al termine dei lavori l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato al progetto illuminotecnico e alle norme di cui agli articoli 8 e 11, fatti salvi le documentazioni, le certificazioni ed i collaudi previsti dalla legislazione in materia.

2. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità o temporanei di seguito riportati:

a) quelli specificati all'art. 8, comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);

b) quelli di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;

c) quelli relativi a impianti di private abitazioni di potenza complessiva non superiore a 500 watt;

d) le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria, come indicate all'art. 23 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), e successive modifiche, e quelle con superfici comunque non superiori a 6 metri quadrati, installate con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, realizzate come prescritto dall'art. 8, commi 2 e 3;

e) gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non superiore a tre per singola vetrina, installati con flusso luminoso comunque diretto dall'alto verso il basso, realizzati come prescritto dall'art. 8, commi 2 e 3;

f) le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti;

g) le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri comunque realizzate come prescritto dall'art. 8, commi 2 e 3.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni in materia di osservatori astronomici*

1. La presente legge tutela gli osservatori astronomici professionali, non professionali di rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale e/o provinciale di cui all'allegato A.

2. Gli osservatori astronomici:

a) collaborano con gli enti territoriali competenti quali consulenti privilegiati per l'adeguamento delle sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge;

b) segnalano agli enti territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge, richiedendone l'intervento affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri stabiliti;

c) collaborano con gli enti territoriali competenti per una migliore e puntuale applicazione della presente legge partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei contenuti della stessa.

3. La giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua mediante cartografia in scala adeguata le fasce di rispetto degli osservatori astronomici di cui all'allegato A inviando ai comuni interessati copia della documentazione cartografica.

4. Le fasce di rispetto degli osservatori hanno un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:

a) non meno di 25 chilometri per gli osservatori professionali;

b) non meno di 10 chilometri per gli osservatori non professionali.

5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva un regolamento disciplinante i criteri e le modalità di adeguamento degli impianti di illuminazione esistenti entro le fasce di rispetto di cui al comma 4.

6. La giunta regionale aggiorna periodicamente l'elenco degli osservatori di cui all'allegato A, anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell'Unione Astrofili Italiani, individuando le relative fasce di rispetto.

#### Art. 8.

##### *Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna*

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione o di appalto, sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. Per quelli in fase di esecuzione è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, fatto salvo l'adeguamento entro i quattro anni successivi, secondo i criteri di cui al presente articolo.

2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti che contemporaneamente siano:

a) costituiti da apparecchi illuminanti, aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre;

b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione;

c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di norme di sicurezza specifiche, non superino i cd/mq;

d) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività; la riduzione non va applicata solo qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza ne venga compromessa; la riduzione di luminanza in funzione dei livelli di traffico è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale.

3. Sono considerati, altresì, impianti antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico i lampioni fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento pari o superiore al 10 per cento e comunque corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), c), e al comma 12 del presente articolo.

4. È concessa deroga per:

a) le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante verso l'alto;

b) le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera, che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale;

c) gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;

d) i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;

e) le strutture in cui vengono esercitate attività relative ai servizi sanitari, all'ospitalità alberghiera, all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia;

f) gli impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2.250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1.500 lumen cadauna, quali a esempio lampade a fluorescenza compatta o sistemi d'illuminazione a led che rientrano nei suddetti limiti.

5. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria è realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 3.000 lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore ventiquattro e al più tardi alla chiusura dell'esercizio.

6. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non irradiare oltre o cd per 1.000 lumen a 90° e oltre. Sono da privilegiare gli apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. L'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, ovvero, se il fattore di utilizzazione riferito alla sola superficie di utilizzo pedonale o veicolare superi il valore di 0,5, gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto.

7. Nell'illuminazione di impianti sportivi di ogni tipo devono essere inoltre impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione anche al di fuori dei suddetti impianti. Deve essere possibile la parzializzazione secondo il tipo di utilizzo e l'accensione dell'impianto deve essere limitata ai periodi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività. È consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici. Nell'illuminazione delle piste da sci deve essere limitata al massimo la dispersione di luce al di fuori della pista medesima; il calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata riflettività del manto nevoso.

8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti commercializzati, la loro rispondenza alle norme UNI/EN mediante certificato di conformità corredato della opportuna documentazione tecnica attestante tale conformità: misure fotometriche in formato tabellare cartaceo e informatico, certificazioni di un organismo accreditato, dichiarazioni di laboratori di misura di enti qualificati, nonché raccomandazioni d'uso e d'installazione corretta.

9. È fatto espresso divieto, su tutto il territorio regionale, di utilizzare fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore e potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose e altri tipi di richiami luminosi quali palloni aerostatici luminosi e immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. Per le insegne luminose vale quanto già definito al comma 5. È altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché l'utilizzo delle superfici di edifici, di altri elementi architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.

10. Nell'illuminazione di edifici di interesse storico, architettonico o monumentale, sono privilegiati sistemi di illuminazione che prevedono l'utilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro della stessa, avvalendosi anche di dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso, quali

schermi o alette paraluca, e provvedendo, comunque, allo spegnimento parziale o totale o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale.

11. Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo è necessario procedere, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, alla modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, prossimi all'orizzonte e inserendo schermi paraluca atti a limitare l'emissione luminosa oltre i 90°, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.

12. Per favorire impianti ad alta efficienza è necessario:

a) calcolare le luminanze in funzione del tipo e del colore della superficie;

b) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interesse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui il rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose sullo stesso lato risulti superiore al valore di 5;

c) mantenere, su tutte le superfici illuminate, orizzontali o verticali, fatto salvo ove già esistano diverse disposizioni derivanti dalle normative tecniche e di sicurezza in vigore, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di i cd/mq;

d) massimizzare la frazione del flusso luminoso emesso dall'impianto che incide effettivamente sulla superficie da illuminare (utilanza); la progettazione degli impianti di illuminazione esterna notturna deve, altresì, porsi l'obiettivo di contenere il più possibile la luce intrusiva, ossia l'illuminamento molesto, all'interno delle abitazioni e nelle proprietà private adiacenti l'impianto.

#### Art. 9.

##### *Contributi regionali*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere a soggetti pubblici contributi per l'adeguamento degli impianti alla presente legge, nonché per la realizzazione di impianti di illuminazione stradale con elevate efficienze che, compatibilmente con le norme tecniche e di sicurezza, minimizzino le potenze installate e i costi e interventi di manutenzione e massimizzino le interdistanze fra gli apparecchi d'illuminazione.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, adotta apposito regolamento recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

#### Art. 10.

##### *Sanzioni*

1. Eventuali nuovi impianti realizzati in violazione dell'art. 8 devono essere mantenuti spenti fino all'adeguamento ai criteri della presente legge. L'accensione dell'impianto in violazione della presente legge comporta una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ogni punto luce.

2. Chiunque impieghi impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 8 e li o prescritti dalle province in conformità all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), incorre nella sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ogni punto luce, qualora non ottemperi entro sessanta giorni dalla diffida all'adeguamento del comune territorialmente competente.

3. Si applica la sanzione amministrativa da 400 a 1.200 euro per ogni punto luce per l'utilizzo di impianti che costituiscono notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo le specifiche indicazioni fornite dalla Provincia, e che vengono utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.

4. I proventi di dette sanzioni sono destinati dai comuni al finanziamento degli interventi di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione alle finalità della presente legge.

5. I gestori degli impianti oggetto di sanzione devono provvedere alla messa a norma secondo la presente legge entro novanta giorni dalla erogazione della sanzione.

6. I soggetti pubblici, inclusi le province e i comuni, che omettano di uniformarsi ai criteri della presente legge entro i periodi di tempo indicati, sono esclusi dal beneficio della riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino alla realizzazione dei lavori di adeguamento alla stessa.

7. Il provvedimento di cui al comma 6 è adottato con deliberazione della giunta regionale.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni relative all'adeguamento degli impianti esistenti*

1. L'adeguamento degli impianti esistenti segue i seguenti criteri:

a) entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti con apparecchi d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 400 watt non rispondenti ai criteri indicati all'art. 8 sono sostituiti o modificati;

b) entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti d'illuminazione con apparecchi con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 150 watt ma inferiore a 400 watt non rispondenti ai criteri indicati all'art. 8 sono sostituiti o modificati;

c) entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti con apparecchi d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza inferiore a 150 watt, esclusi quelli ricadenti nella deroga di cui all'art. 8, comma 4, non rispondenti ai criteri indicati dall'art. 8, commi 2 e 3, sono sostituiti o modificati.

2. La priorità della bonifica degli impianti di grande inquinamento luminoso di cui all'art. 4 va eseguita rispettando i criteri tecnici per i nuovi impianti definiti all'art. 8.

3. Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e dall'art. 8.

4. Al fine di favorire la riduzione del consumo energetico e qualora le condizioni di sicurezza non vengano compromesse, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre. La riduzione del valore della luminanza media mantenuta, indipendentemente dall'indice percentuale di traffico, avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme UNI 10439.

#### Art. 12.

##### *Verifiche e controlli*

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge spetta, secondo le rispettive competenze, al personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), del Corpo forestale regionale, delle province e dei comuni.

#### Art. 13.

##### *Modifica alla legge regionale n. 57/1988 relativa all'installazione degli impianti elettrici ed elettronici*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 57 (Disposizioni per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici), dopo le parole: «di cui alla presente legge» sono inserite le

seguenti: «gli accessori, le pertinenze e gli ampliamenti di edifici aventi una volumetria inferiore a 750 metri cubi, nonché».

#### Art. 14.

##### *Norme finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'art. 9, comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.1200, denominata «Disinquinamento luminoso», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - il capitolo 2271 (2.1.232.3.08.15) con la denominazione «Contributi a comuni per la predisposizione di piani comunali di illuminazione» e con lo stanziamento di 70.000 euro per l'anno 2007.

2. Per le finalità previste dall'art. 9, comma 2, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.1200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - il capitolo 2272 (2.1.230.3.08.15) con la denominazione «Contributi a soggetti pubblici per l'adeguamento degli impianti esistenti, nonché per la realizzazione di impianti di illuminazione stradale con elevate efficienze» e con lo stanziamento di 30.000 euro per l'anno 2007.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di complessivi 100.000 euro per l'anno 2007 dall'unità previsionale di base 52.2.270.1.699 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 giugno 2007

ILLY

(Omissis).

07R0462

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 maggio 2007, n. 0132/Pres.

**Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti, che attribuisce ai comuni il compito di provvedere, nel quadro della tutela ambientale dell'assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico;

Vista la legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 in materia di smaltimento di rifiuti solidi», ed in particolare l'art. 11, che istituisce un apposito fondo per l'ambiente per le finalità di cui all'art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge regionale 26 maggio 2004, n. 15 recante «Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia», ed in particolare l'art. 7, così come modificato da ultimo dall'art. 4, comma 9, della legge regionale 15/2005;

Atteso che con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2005, n. 0350/Pres., è stato approvato il «Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche»;

Preso atto del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, che ha modificato il quadro normativo vigente e segnatamente in materia di bonifiche, cui il Regolamento citato faceva riferimento;

Ritenuto opportuno quindi provvedere alla modifica del Regolamento *de quo* al fine del suo adeguamento alla luce della nuove norme in materia ambientale, da ultimo introdotte, mediante la predisposizione, da parte della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, del testo recante un nuovo «Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche» e di procedere all'adozione del medesimo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 823 del 13 aprile 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

ILLY

**Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.**

**Art. 1.  
Finalità**

1. Il presente regolamento, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia) e successive modifiche ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità di concessione di incentivi a favore dei comuni e dei consorzi di comuni per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero di aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.

**Art. 2.  
Interventi ammissibili**

1. Sono ammissibili a finanziamento:

a) gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati intendendo per tale attività l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR);

b) il recupero delle aree degradate intendendo per tale attività l'insieme delle operazioni di asporto, avvio a smaltimento o recupero di rifiuti depositati;

c) il recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche intendendo per tale attività l'insieme delle operazioni di asporto, avvio a smaltimento o recupero di rifiuti depositati su siti inquinati interessati dalla presenza di edifici pubblici.

**Art. 3.  
Presentazione delle domande**

1. La domanda di incentivo redatta secondo lo schema di cui all'allegato A e sottoscritta dal legale rappresentante del comune o del consorzio di comuni, è inviata alla Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Disciplina Lavori Pubblici e Affari Generali entro il 1º marzo di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:

a) per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati di cui alla lettera a) dell'art. 2:

1) scheda sulle condizioni del sito redatta secondo il modello allegato B al presente regolamento;

2) relazione tecnico descrittiva degli interventi di cui si chiede il finanziamento relativo alla caratterizzazione o alla bonifica, corredata da un quadro economico di spesa riportante le principali voci di spesa relative all'intervento stesso;

3) corografia 1:5000 con l'ubicazione dell'area di intervento;

b) per il recupero delle aree degradate e per il recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2:

1) relazione descrittiva dell'intervento che ne individui le fasi ed i tempi di attuazione;

2) eventuali elaborati grafici, quali planimetrie e sezioni;

3) corografia 1:5000 con l'ubicazione dell'area di intervento;

4) quadro economico delle spese da sostenere.

**Art. 4.  
Condizioni di ammissibilità**

1. È ammessa a contributo un'unica domanda per soggetto richiedente alle seguenti condizioni:

a) per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati:

1) qualora il responsabile dell'inquinamento non provveda e la proprietà del sito da bonificare sia pubblica;

2) qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile ed il proprietario del sito da bonificare o altro soggetto interessato non provveda;

3) qualora il responsabile dell'inquinamento sia individuabile, ma non provveda né provveda il proprietario del sito da bonificare o altro soggetto interessato;

b) per il recupero di aree degradate:

1) qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e la proprietà dell'area degradata da recuperare sia pubblica;

c) per il recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche:

1) qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e la proprietà del sito inquinato su cui insistono infrastrutture pubbliche sia pubblica;

**Art. 5.  
Misura del contributo e spese ammissibili a finanziamento**

1. I contributi sono concessi in misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati ed in misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile per il recupero delle aree degradate e per il recupero di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.

2. Salvo che per gli interventi previsti da accordi di programma di cui al comma 1 dell'art. 6, l'importo massimo di contributo è limitato ad euro 500.000,00.

3. Per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati sono ammissibili a finanziamento, per quanto attiene agli interventi limitati alla caratterizzazione del sito le seguenti spese:

- a) per la messa in sicurezza d'emergenza;
- b) per i sondaggi e per la caratterizzazione dell'area;
- c) per l'esecuzione di analisi e monitoraggi;
- d) per l'IVA sulle voci di cui alle lettere a), b) e c);
- e) spese tecniche, nel limite massimo del 20% della sommatoria delle precedenti voci da a) a c), relative alla redazione dell'analisi di rischio sito specifica, spese per la redazione del piano di caratterizzazione, spese relative alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, spese per attività di consulenza o di supporto, eventuali spese per commissioni giudicatrici, spese per eventuali collaudi specialistici, spese per la pubblicità relativa alla gara, oneri e contributi previdenziali dovuti per legge, IVA relativa alle predette prestazioni.

4. Relativamente agli interventi di bonifica dei suoli inquinati sono ammissibili a finanziamento le spese:

- a) per la redazione dell'analisi di rischio sito specifica;
- b) per la bonifica;
- c) per la messa in sicurezza operativa o permanente;
- d) per l'IVA sulle voci di cui alle lettere a), b) e c);
- e) spese tecniche, nel limite massimo del 20% della sommatoria delle precedenti voci da a) a c), relative al progetto di bonifica, spese relative alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, spese per attività di consulenza o di supporto, eventuali spese per commissioni giudicatrici, spese per il collaudo tecnico amministrativo, ed altri eventuali collaudi specialistici, spese per la pubblicità relativa alla gara, spese per la gestione delle procedure di realizzazione dell'opera, oneri e contributi previdenziali dovuti per legge, IVA relativa alle predette prestazioni.

5. Per il recupero di aree degradate e per il recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche sono ammissibili a finanziamento le spese relative all'asporto dei rifiuti presenti ed al loro smaltimento o recupero in appositi impianti autorizzati ai sensi di legge.

6. Qualora i limiti della disponibilità residua di capitolo non permettano la copertura dell'intera spesa ammissibile, l'assegnazione del contributo è vincolata all'accettazione da parte del comune o del consorzio di comuni dell'incentivo nella percentuale possibile.

7. Non possono formare oggetto di finanziamento le attività di ripristino e recupero ambientale previste nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive) e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 6. Criteri di priorità

1. Al fine di assicurare un coordinato e compiuto processo di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche, nonché al fine di tutelare e conservare i beni ambientali, sono considerati prioritari gli interventi previsti da accordi di programma stipulati tra comune e Regione. Le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente a questa categoria di interventi privilegiando ulteriormente gli interventi che consentono la conclusione delle operazioni di bonifica con la messa in sicurezza permanente del sito.

2. Per gli interventi non individuati dagli accordi di programma, l'Amministrazione regionale valuta e definisce, attraverso la Programmazione regionale, il limite percentuale di risorse da riservare alle tre categorie di interventi ammissibili ed i fondi disponibili sono ripartiti, all'interno di ogni categoria di interventi ammissibili, in base ai seguenti criteri:

a) per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati sono finanziati nell'ordine gli interventi ricadenti nelle condizioni pre-

viste ai numeri 1), 2) e 3) della lettera a) del comma 1 dell'art. 4. Ad ogni intervento ammissibile a finanziamento è attribuito un punteggio dato dalla somma dei punti assegnati a ciascuna delle situazioni ambientali riportate nell'allegato B;

b) per il recupero di aree degradate sono finanziati gli interventi di smaltimento o di recupero di almeno cinque metri cubi di rifiuti pericolosi o trenta metri cubi di rifiuti non pericolosi e sono finanziati, nell'ordine, gli interventi volti a rimuovere i rifiuti speciali e quindi quelli non pericolosi secondo le seguenti priorità:

1) interventi in aree naturali protette o sottoposte a vincoli di carattere ambientale;

2) interventi all'interno degli alvei fluviali o in aree golenali;

3) nell'ambito di ciascuna tipologia di cui ai numeri 1) e 2), è data priorità alle domande secondo ordine decrescente di volume di rifiuti presenti nell'area;

c) per il recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche, sono finanziati nell'ordine che segue, gli interventi relativi ad operazioni di asporto, avvio a smaltimento o recupero di rifiuti:

1) che interessano edifici adibiti a scuole di qualsiasi ordine e grado;

2) che interessano edifici adibiti ad ospedali, case di cura, cliniche, case di riposo, centri diurni di assistenza ed altre strutture assistenziali;

3) che interessano altri edifici pubblici.

3. In caso di parità nella graduatoria, è data precedenza al comune con minor numero di abitanti.

#### Art. 7. Concessione ed erogazione degli incentivi

1. Per interventi limitati alla caratterizzazione del sito la concessione degli incentivi è disposta sulla base del piano di caratterizzazione approvato dall'Ente competente.

2. Per gli interventi di bonifica di suoli inquinati la concessione degli incentivi è disposta sulla base del progetto di bonifica approvato dall'Ente competente.

3. Per il recupero di aree degradate e per il recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche la concessione degli incentivi è disposta sulla base della documentazione prevista all'art. 3.

4. L'erogazione degli incentivi è disposta in unica soluzione all'atto della concessione dell'incentivo.

#### Art. 8. Obbligo dei beneficiari e rendicontazione

1. Le spese sostenute sono rendicontate nelle forme e con le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni, integrate con una relazione che dia conto dell'adozione di tutte le iniziative necessarie per il recupero degli importi relativi alle spese sostenute per gli interventi ammessi a finanziamento.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa a contributo, il contributo concesso ed erogato è proporzionalmente ridotto.

#### Art. 9. Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trova applicazione la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

#### Art. 10. Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione sono fatte salve le domande già pervenute che potranno essere rese conformi alle disposizioni del presente regolamento a seguito di specifiche esigenze rilevate e segnalate al richiedente dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

2. Ulteriori istanze possono essere presentate entro il termine di 20 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per gli incentivi già concessi precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento trova applicazione il decreto del Presidente della giunta regionale 11 ottobre 2005 n. 0350/Pres. (Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche).

Art. 11.  
*Abrogazioni*

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 0350/Pres/2005.

Art. 12.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente*: Illy

(*Omissis*).

**07R0420**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 maggio 2007, n. **0133/Pres.**

**Legge regionale n. 26/2005, art. 10. Regolamento per la commissione ed il finanziamento di progetti di ricerca scientifica o applicata o industriale, realizzati dalle piccole e medie imprese artigiane, industriali, del commercio e del turismo, e finalizzati allo sviluppo di innovazioni di elevato impatto sistemico per le strutture produttive, sociali o della pubblica amministrazione. Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 23 del 6 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

Visto, in particolare, l'art. 10 comma 2, della n. 26/2005 il quale prevede che, con apposito regolamento regionale, siano definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per la commissione ed il finanziamento di progetti di ricerca scientifica o applicata o industriale, realizzati dalle piccole e medie imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, finalizzati allo sviluppo di innovazioni di elevato impatto sistemico per le strutture produttive, sociali o della pubblica amministrazione;

Visto il programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche adottato in base all'art. 3 della legge regionale n. 26/2005 con deliberazione della giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006 con particolare riferimento alle schede relative agli interventi di cui all'art. 10 della legge regionale n. 26/2005;

Visto il documento recante la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» approvato dalla Commissione europea in data 22 novembre 2006 e pubblicato in GUUE C 323 del 30 dicembre 2006;

Visto in particolare il punto 2.1 della predetta disciplina, in base al quale le autorità pubbliche possono incaricare determinate imprese di svolgere attività di ricerca e sviluppo oppure possono acquistarne i risultati, mentre la commissione di norma dichiarerà l'insussistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE se detti contratti sono aggiudicati alle imprese alle condizioni di mercato;

Vista la deliberazione della giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 3171 che ha approvato, in via preliminare alla notifica, il progetto di «Regolamento per la commissione ed il finanziamento di progetti di ricerca scientifica o applicata o industriale, realizzati dalle piccole e medie imprese artigiane, industriali, del commercio e del turismo, e finalizzati allo sviluppo di innovazioni di elevato impatto sistemico per le strutture produttive, sociali o della pubblica amministrazione della Regione, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)»;

Tenuto conto delle indicazioni emerse nella riunione tenutasi presso i competenti uffici comunitari il 7 febbraio 2007 per un primo esame, di conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato del testo del progetto di regolamento di cui trattasi;

Considerato che in base a tali indicazioni il progetto di regolamento in questione può essere ricondotto alle previsioni di cui alla succitata disciplina comunitaria qualora i contratti siano aggiudicati alle condizioni di mercato con apposita procedura di gara d'appalto e l'aggiudicazione non comporti un indebito vantaggio dell'impresa incaricata della ricerca in ragione della diretta riconducibilità dei risultati della ricerca stessa all'attività svolta dall'impresa

Tenuto conto che è stato successivamente modificato il testo del progetto di regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione n. 3171/2006 al fine di adeguarlo alle indicazioni sopra richiamate e disporre conseguentemente l'approvazione in via definitiva;

Visto il testo del «Regolamento per la commissione ed il finanziamento di progetti di ricerca scientifica o applicata o industriale, realizzati dalle piccole e medie imprese artigiane, industriali, del commercio e del turismo, e finalizzati allo sviluppo di innovazioni di elevato impatto sistemico per le strutture produttive, sociali o della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)», predisposto per l'approvazione definitiva dalla direzione centrale attività produttive;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. concernente «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 16 marzo 2007, n. 551;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la commissione ed il finanziamento di progetti di ricerca scientifica o applicata o industriale, realizzati dalle piccole e medie imprese artigiane, industriali, del commercio e del turismo, e finalizzati allo sviluppo di innovazioni di elevato impatto sistemico per le strutture produttive, sociali o della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) nel testo allegato sub *A*) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento per la commissione ed il finanziamento di progetti di ricerca scientifica o applicata o industriale, realizzati dalle piccole e medie imprese artigiane, industriali, del commercio e del turismo, e finalizzati allo sviluppo di innovazioni di elevato impatto sistemico per le strutture produttive, sociali o della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).**

Art. 1.  
*Finalità*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), disciplina le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure mediante le quali l'amministrazione regionale commissiona e acquisisce progetti di ricerca scientifica o applicata o industriale di elevato impatto sistemico destinati ad essere realizzati dalle piccole e medie imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi nel quadro degli interventi volti a promuovere l'innovazione e favorire il trasferimento delle conoscenze all'apparato produttivo regionale.

Art. 2.  
*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

a) progetto di elevato impatto sistemico: progetto di ricerca scientifica o applicata o industriale attinente a problematiche di carattere generale, non direttamente riferibile all'attività di una o più imprese determinate, e come tale non riconducibile alle fattispecie finanziabili ai sensi degli articoli 8, 9, 11 e 13 della legge regionale n. 26/2005, con un impatto sullo sviluppo interessante in modo globale uno o più settori nell'ambito del sistema-Regione, ossia in grado di generare sviluppo e sostenibilità in modo esteso e persistente sulle strutture produttive, sociali o della pubblica amministrazione, generando un vantaggio competitivo in termini di conoscenza per l'intero territorio regionale;

b) piccole e medie imprese (PMI): le imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 gennaio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005 n. 0463/Pres.;

c) ricerca scientifica o applicata o industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

Art. 3.  
*Modalità di acquisizione del progetto*

1. I progetti di ricerca sono commissionati e acquisiti attraverso l'indizione di apposite gare d'appalto pubblico nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, con la finalità del conseguimento del migliore prodotto in termini economicamente più vantaggiosi.

2. I bandi di gara sono emanati compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio regionale e contengono la specificazione degli indicatori che consentono la comparazione dei progetti di elevato impatto sistemico. A tal fine gli indicatori principali che possono essere presi in considerazione sono quelli riportati nell'allegato A che possono essere opportunamente integrati in sede di bando secondo la specificità della materia.

Art. 4.  
*Diffusione dei risultati*

1. I risultati ottenuti dai progetti commissionati ed acquisiti dall'amministrazione regionale sono dalla stessa messi a disposizione in maniera trasparente e non discriminatoria a favore di tutti i potenziali interessati.

Art. 5.

*Requisiti di partecipazione al bando*

1. Hanno titolo a partecipare ai bandi di gara i soggetti pubblici e privati di volta in volta specificati in sede di bando tra i quali in particolare, enti e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, università degli studi, poli tecnologici, agenzie per lo sviluppo dei distretti Industriali (ASDI), consorzi ed enti per lo sviluppo industriale.

2. I soggetti interessati sono ammessi a partecipare oltre che singolarmente anche riuniti in associazione temporanee di tipo verticale o orizzontale.

Art. 6.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

07R0383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 maggio 2007, n. 0134/Pres.

**Regolamento ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, per la disciplina delle modalità di finanziamento dei programmi finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 41/1996, definiti nei protocolli stipulati fra la Regione e le province. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 30 maggio 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, concernente «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"», e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, che prevede, fra i compiti delle province, la promozione di iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi in materia di tutela delle persone disabili;

Visto inoltre l'art. 21 della citata legge regionale, come sostituito dall'art. 4, comma 67, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, che prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa fra la Regione e le province per la programmazione concertata delle iniziative finalizzate alla sperimentazione di cui al predetto art. 5, comma 2;

Atteso che per dare attuazione alle suddette iniziative sperimentali le province presentano un programma triennale di interventi soggetto ad aggiornamento annuale;

Visto infine che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del predetto art. 21, i criteri e le modalità di finanziamento dei programmi sono stabiliti con apposito regolamento;

Sentita in merito la Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104», la quale ha espresso parere favorevole, ai sensi del comma 2, lettera d), del citato art. 13-bis, sulla disciplina proposta;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 27 aprile 2007, n. 960;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, per la disciplina delle modalità di finanziamento dei programmi finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi diretti rivolti alle persone disabili, di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 41/1996, definiti nei protocolli stipulati fra la Regione e le province», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, per la disciplina delle modalità di finanziamento dei programmi finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 41/1996, definiti nei protocolli stipulati fra la Regione e le province.**

Art. 1.  
 *Oggetto*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate») disciplina i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, concertate fra la Regione e le province tramite la stipula di protocolli d'intesa.

Art. 2.  
 *Destinatari dei finanziamenti*

1. Destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono le province.

Art. 3.  
 *Programmi*

1. I programmi di sperimentazione predisposti dalle province devono essere coerenti con le finalità e gli obiettivi stabiliti nei protocolli d'intesa di cui all'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 41/1996, hanno durata triennale e sono soggetti ad aggiornamento annuale.

Art. 4.  
 *Modalità di presentazione delle domande*

1. Per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 1, le province presentano entro il 31 maggio di ogni anno alla direzione centrale salute e protezione sociale apposita domanda corredata dal programma triennale d'interventi, ovvero dall'aggiornamento annuale e dal relativo piano finanziario.

Art. 5.  
 *Criteri di riparto*

1. Le risorse disponibili sono ripartite annualmente tra le province secondo il seguente criterio:

a) il 40% dello stanziamento suddiviso in base alla popolazione residente nel territorio delle singole province;

b) il 35% dello stanziamento suddiviso in base al numero di Ambiti del Servizio sociale dei comuni relativi al territorio delle singole province;

c) il 25% dello stanziamento suddiviso in parti uguali tra le province.

Art. 6.  
 *Ammissibilità al finanziamento*

1. La concessione del finanziamento spettante è subordinata alla verifica della coerenza del programma di cui all'art. 3 con le finalità dei protocolli d'intesa stipulati fra la Regione e le province ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 41/1996.

2. Le spese d'investimento non sono ammissibili al finanziamento.

3. Il finanziamento regionale è concesso fino al massimo dell'80% del piano finanziario annuale.

4. L'erogazione dell'intero importo concesso viene disposta annualmente in via anticipata.

Art. 7.  
 *Rendicontazione*

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

2. L'importo concesso per ogni singola annualità può essere utilizzato entro la data prevista per la rendicontazione della terza annualità, fermo restando la concorrenza massima regionale dell'80% della spesa effettiva sostenuta nel triennio.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i destinatari del finanziamento sono tenuti a restituire all'Amministrazione regionale la parte di contributo eventualmente eccedente l'80% della spesa sostenuta.

Art. 8.  
 *Norma transitoria*

1. In deroga al criterio di riparto stabilito dall'art. 5, comma 1, per l'anno 2007 le risorse disponibili sono ripartite tra le province secondo il seguente criterio:

a) il 45% dello stanziamento è suddiviso proporzionalmente in base alla spesa ammessa al contributo nel triennio 2004-2006 per l'attuazione di progetti finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 41/1996;

b) il 30% dello stanziamento è suddiviso in base alla popolazione residente nel territorio delle singole province;

c) il 25% dello stanziamento suddiviso in base al numero di Ambiti del Servizio sociale dei comuni relativi al territorio delle singole province.

2. In deroga al criterio di riparto stabilito dall'art. 5, comma 1, per l'anno 2008 le risorse disponibili sono ripartite tra le province secondo il seguente criterio:

a) il 25% dello stanziamento è suddiviso proporzionalmente in base alla spesa ammessa al contributo nel triennio 2004-2006 per l'attuazione di progetti finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi diretti rivolti alle persone disabili, di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 41/1996;

b) il 30% dello stanziamento è suddiviso in base alla popolazione residente nel territorio delle singole province;

c) il 20% dello stanziamento suddiviso in base al numero di Ambiti del Servizio sociale dei comuni relativi al territorio delle singole province;

d) il 25% dello stanziamento è suddiviso in parti uguali tra le province.

Art. 9.  
 *Abrogazione*

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2003, n. 0426/Pres (Regolamento per la ripartizione alle province dei contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 41/1996, per sostenere gli oneri connessi all'attuazione degli interventi ed all'eroga-

zione dei servizi rientranti nei compiti di cui all'art. 5 della medesima legge regionale).

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione n. 0426/Pres/2003.

Art. 10.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2007, n. 0139/Pres.

**Legge regionale n. 1/2007, art. 7, comma 142. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi, da parte dell'Agenzia per lo Sviluppo del Turismo, denominata Turismo Friuli-Venezia Giulia, per l'organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano. Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 24 del 13 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, comma 123, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), come sostituito dall'art. 6, comma 84, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), il quale autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per l'organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano, promossi da enti pubblici, istituti scolastici, associazioni senza finalità di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, operanti in Italia o all'estero, nonché da consorzi turistici o da operatori turistici associati, nei limiti degli interventi «de minimis» per i soggetti qualificati come imprese;

Visto l'art. 8, comma 108, lettera f), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), il quale prevede, in particolare, che gli interventi, di cui all'art. 6, comma 123, della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, siano realizzati tramite l'Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata Turismo Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche;

Visto l'art. 7, comma 142, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), il quale, introducendo il comma 123 bis dell'art. 6 della legge regionale 1/2005 e successive modifiche, dispone che siano stabiliti con regolamento regionale i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui trattasi;

Visto l'art. 7, comma 143, della legge regionale n. 1/2007, il quale dispone, in particolare, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, l'abrogazione dei commi 124 e 125 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, recanti la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in oggetto, con particolare riguardo alle spese ammissibili, ai requisiti delle iniziative finanziabili, ai criteri di priorità, alla misura del contributo, alle modalità di presentazione delle domande e di concessione e erogazione del contributo;

Visto l'art. 7, comma 144, della legge regionale n. 1/2007, il quale stabilisce che ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6, commi 124 e 125, della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche; Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, al fine di dare attuazione all'art. 7, comma 142, della legge regionale n. 1/2007;

Ritenuto di approvare il regolamento di cui trattasi;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello Statuto d'autonomia della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1064 datata 11 maggio 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi, da parte dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata Turismo Friuli-Venezia Giulia, per l'organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano, ai sensi dell'art. 7, comma 142, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi, da parte dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata Turismo Friuli-Venezia Giulia, per l'organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano, ai sensi dell'art. 7, comma 142, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).**

Art. 1.  
*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 142, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata Turismo Friuli-Venezia Giulia, di seguito Turismo FVG, di cui all'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), per l'organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche, di cui al titolo IV della legge regionale n. 2/2002, situate sul territorio montano, al fine di incentivare i medesimi soggiorni, di sviluppare la conoscenza e la fruizione del territorio e di potenziare il turismo scolastico nella regione, ai sensi dell'art. 6, comma 123, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), come modificato dall'art. 6, comma 84, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 2.  
*Soggetti beneficiari*

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento gli enti pubblici, gli istituti scolastici, le associazioni senza finalità di lucro, i circoli aziendali, i patronati, gli enti morali o religiosi, operanti in Italia o all'estero, nonché i consorzi turistici e gli operatori turistici associati.

Art. 3.  
*Iniziative finanziabili*

1. Sono ammesse a contributo le iniziative dirette all'organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche, di cui al Titolo IV della legge regionale n. 2/2002, situate sul territorio montano, che presentano i seguenti requisiti:

a) durata minima di tre giorni, con almeno due pernottamenti, se il soggiorno è organizzato da istituti scolastici;

b) durata minima di cinque giorni, con almeno quattro pernottamenti, se il soggiorno è organizzato da enti pubblici, associazioni senza finalità di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, nonché da consorzi turistici o da operatori turistici associati;

c) numero minimo di partecipanti pari a quindici persone per soggiorno;

d) periodo di realizzazione successivo alla presentazione della domanda di contributo.

#### Art. 4.

##### *Modalità di presentazione delle domande*

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 108, lettera f), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), i soggetti di cui all'art. 2 presentano domanda di contributo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Turismo FVG, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di realizzazione dell'iniziativa, secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale delle attività produttive.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, è corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare, contenente, in particolare, l'indicazione della durata, del periodo di svolgimento, del numero di partecipanti, della categoria di destinatari e della quota individuale di partecipazione;

b) preventivo dettagliato delle spese relative all'iniziativa;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, attestante l'eventuale presentazione, a soggetti diversi dalla Turismo FVG, di domande per contributi per la medesima iniziativa e l'ammontare del contributo oggetto delle domande stesse, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, attestante la natura giuridica del soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

e) per i soggetti beneficiari aventi natura di impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, relativa al rispetto della regola «de minimis», ai sensi dell'art. 5, comma 3;

f) indicazione delle modalità di accreditamento del contributo.

3. Qualora siano presentate più domande per la medesima iniziativa, da parte dello stesso soggetto o di soggetti diversi, viene finanziata solo quella presentata per prima.

#### Art. 5.

##### *Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006*

1. I contributi in favore di soggetti aventi natura di impresa sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai fini del riscontro del rispetto della regola «de minimis», alla domanda di contributo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa e attestante qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. La medesima dichiarazione è, altresì, presentata alla Turismo FVG, su richiesta della stessa e prima dell'adozione del decreto di cui all'art. 9, comma 1.

4. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con altre forme di aiuto o contributo pubblico, relativamente agli stessi costi ammissibili, derivanti da altre disposizioni normative regionali, statali e comunitarie, se il cumulo dà luogo a una intensità di aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria, per gli aiuti esentati dalla notifica, o in una decisione della Commissione, per gli aiuti notificati.

#### Art. 6.

##### *Criteri di priorità*

1. I fondi disponibili sono ripartiti in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a) iniziative effettuate nei periodi di bassa stagione;

b) iniziative riservate a studenti;

c) iniziative riservate a gruppi di anziani;

d) iniziative diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).

2. Si considerano periodi di bassa stagione i periodi dell'anno non rientranti in quelli di alta stagione determinati con decreto della direzione centrale attività produttive, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0128/Pres., in materia di strutture ricettive turistiche.

3. In presenza di iniziative effettuate in periodi compresi tra bassa e alta stagione o con la partecipazione di gruppi misti composti da studenti, anziani e altri soggetti, si segue il criterio della prevalenza nell'ambito di ciascuna iniziativa.

4. In caso di parità nella graduatoria, opera il criterio residuale relativo all'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal timbro datano apposto dalla struttura competente, in caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria, o dalla data di spedizione, in caso di invio tramite lettera raccomandata. Nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

#### Art. 7.

##### *Spese ammissibili*

1. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile sono comprese le spese per l'organizzazione dei soggiorni e, in particolare, le spese per le seguenti voci:

a) pernottamento nelle strutture ricettive turistiche;

b) scuola di sci;

c) noleggio di attrezzature sportive da sci;

d) skipass;

e) escursioni guidate;

f) ingresso in impianti sportivi;

g) quota forfettaria di spese di organizzazione, pari al 10 per cento della spesa complessiva.

2. Non sono ammissibili le spese di trasporto dei partecipanti dalla località di provenienza e per raggiungere la medesima località.

#### Art. 8.

##### *Intensità e limiti di contributo*

1. I contributi non possono eccedere la misura del 50 per cento della spesa ammissibile e, comunque, gli importi massimi di 3 mila euro per soggiorno e di cinquanta euro per partecipante.

#### Art. 9.

##### *Modalità di concessione dei contributi*

1. Con decreto del direttore generale della Turismo FVG, adottato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e previa verifica del rispetto della regola «de minimis» ai sensi dell'art. 5, comma 3, è approvata la graduatoria delle domande ammesse di cui all'art. 6, è determinato il riparto dei fondi disponibili ed è fissato il termine di rendicontazione della spesa di cui all'art. 11.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, è data comunicazione scritta ai soggetti beneficiari.

3. I contributi sono concessi fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

## Art. 10.

*Modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi*

1. I contributi sono liquidati ed erogati a seguito dell'approvazione, da parte della Turismo FVG, della rendicontazione della spesa di cui all'art. 11.

2. I contributi possono essere erogati, in via anticipata, in misura non superiore al 50 per cento dell'importo concesso, su richiesta del soggetto beneficiario presentata entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto di concessione dei contributi.

## Art. 11.

*Rendicontazione della spesa*

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari presentano alla Turismo FVG, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi o eventualmente prorogato, su istanza motivata del soggetto richiedente, la seguente documentazione:

a) nel caso di soggetti di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), quali, in particolare, enti locali e istituti scolastici:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente owero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

2) relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata, recante, in particolare, la durata, il periodo di svolgimento, il numero di partecipanti, la categoria di destinatari e la quota individuale di partecipazione;

b) nel caso di soggetti di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, quali, in particolare, associazioni senza finalità di lucro:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa;

2) relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata, recante, in particolare, la durata, il periodo di svolgimento, il numero di partecipanti, la categoria di destinatari e la quota individuale di partecipazione;

c) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui agli articoli 42 e 43 della legge regionale 7/2000:

1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per l'iniziativa;

2) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

3) relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata, recante, in particolare, la durata, il periodo di svolgimento, il numero di partecipanti, la categoria di destinatari e la quota individuale di partecipazione.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi.

## Art. 12.

*Disposizioni transitorie*

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 144, della legge regionale n. 1/2007, ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 124 e 125, della legge regionale n. 1/2005, come modificate dall'art. 6, comma 84, della legge regionale n. 15/2005, nonché la disposizione di cui all'art. 6, comma 125 bis, della legge regionale n. 1/2005, come introdotta dall'art. 6, comma 86, della legge regionale n. 15/2005.

## Art. 13.

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 14.

*Rinvio dinamico*

1. Ai sensi dell'art. 38 bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## Art. 15.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0421

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2007, n. 0140/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti pluriennali, in favore degli enti pubblici, per il mantenimento e lo sviluppo, nei comuni montani, delle strutture ricettive turistiche di proprietà dei medesimi enti, di cui all'art. 6, commi 4 e seguenti della legge regionale n. 1/2004. Approvazione modifiche e integrazioni.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004) e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 6, commi 4 e seguenti, della citata legge regionale, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere agli enti pubblici proprietari delle strutture ricettive turistiche di cui al titolo IV della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo), finanziamenti pluriennali, per una durata massima di dieci anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione di interventi diretti al miglioramento delle strutture stesse, ivi compresa l'acquisizione e la sostituzione delle attrezzature e degli arredi;

Visto il comma 5 del sopraccitato art. 6, legge regionale n. 1/2004, che prevede che la giunta regionale stabilisce le specifiche condizioni dei mutui da stipulare, i criteri e le modalità di attuazione nella concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui al comma 4;

Visto il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti pluriennali, in favore degli enti pubblici, per il mantenimento e lo sviluppo, nei Comuni montani, delle strutture ricettive turistiche di proprietà dei medesimi enti, di cui all'art. 6, commi 4 e seguenti della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2005, n. 0139/Pres;

Preso atto che risulta necessario, a seguito di quanto rilevato in fase applicativa del regolamento, adeguare alcune disposizioni relative ai massimali di intervento, introdurre alcune disposizioni in merito alla modalità di concessione dei finanziamenti nonché al vincolo di destinazione dei beni oggetto dei finanziamenti;

Ritenuto pertanto di approvare le modifiche al regolamento più volte citato, secondo il testo allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1062 datata 11 maggio 2007;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti pluriennali, in favore degli enti pubblici, per il mantenimento e lo sviluppo, nei Comuni montani, delle strutture ricettive turistiche di proprietà dei medesimi enti, di cui all'art. 6, commi 4 e seguenti della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2004)»)), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2005, n. 0139/Pres, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche ed integrazioni a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti pluriennali, in favore degli enti pubblici, per il mantenimento e lo sviluppo, nei Comuni montani, delle strutture ricettive turistiche di proprietà dei medesimi enti, di cui all'art. 6, commi 4 e seguenti della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2004)»)** emanato con decreto del presidente della regione 10 maggio 2005, n. 0139/Pres.

Art. 1.  
*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti pluriennali, in favore degli enti pubblici, per il mantenimento e lo sviluppo, nei Comuni montani, delle strutture ricettive turistiche di proprietà dei medesimi enti, di cui all'art. 6, commi 4 e seguenti della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2004)»)) emanato con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2005, n. 0139/Pres.

Art. 2.  
*Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione. n. 0139/2005*

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0139/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Massimali di intervento). 1. L'ammontare massimo dei mutui è pari a 3 milioni di euro. I mutui possono essere stipulati anche per importi superiori: in questo caso i finanziamenti sono determinati applicando il limite di 3 milioni di euro.

Art. 3.  
*Integrazioni all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0139/2005*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0139/2005 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel caso del solo acquisto di arredi e attrezzature, oltre alla deliberazione esecutiva d'impegno ad assumere il mutuo e l'atto di adesione dell'istituto mutuante, l'ente richiedente è tenuto a presentare alla direzione centrale attività produttive, entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione ai finanziamenti, il preventivo dettagliato di spesa dell'intervento approvato dall'organo competente.

1-ter. I termini di presentazione di cui ai commi 1 e 1-bis possono essere prorogati su istanza motivata dell'ente richiedente».

Art. 4.

*Modifica al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0139/2005*

1. Al comma 1, dell'art. 11, del decreto del Presidente della Regione n. 0139/2005, sono aggiunte, alla fine, le parole: «a decorrere dalla data di ultimazione dell'iniziativa».

Art. 5.  
*Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e in relazione ai quali non è stato ancora concesso il contributo.

Art. 6.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il Presidente: ILLY

07R0384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2007, n. 0141/Pres.

**Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio stampa della Presidenza della regione e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo. Approvazione modifiche e integrazioni.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2007)*

IL PRESIDENTE

Visto lo statuto regionale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e in particolare l'art. 42;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che disciplina le modalità di acquisto di beni e servizi da parte dell'amministrazione regionale per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17;

Visto il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2004, n. 0243/Pres., con il quale è stato approvato il «Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio stampa della presidenza della Regione e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo»;

Ravvisata, per l'intervenuta modifica legislativa sopracitata, l'opportunità di modificare ed integrare il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2004, n. 0243/Pres., al fine di un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'art. primo comma, punto 4), lettere a) e b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia»;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1º marzo 1988, n. 7»;

Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche ed integrazioni al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2004, n. 0243/Pres.;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1035 di data 11 maggio 2007;

Decreta:

1. Sono approvate, per i motivi indicati in premessa, le modifiche ed integrazioni, al «Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio stampa della presidenza della Regione e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo», emanato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2004 n. 0243/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni al regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2004, n. 0243/Pres. (regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio stampa della presidenza della Regione e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo)**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del presidente della Regione 21 luglio 2004, n. 0243/Pres. (regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio stampa della presidenza della Regione e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) spese per acquisto o noleggio di servizi radio-televisivi e fotografici, produzione, sviluppi, duplicazioni, ingrandimenti, diapositive, riprese aeree e simili, archiviazione e gestione archivi anche tramite sistemi informatici»;

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) spese per l'acquisizione di servizi informativi di stretta attualità e notiziari di agenzia, di specifico interesse per l'attività istituzionale dell'amministrazione regionale, necessari per lo svolgimento dell'attività propria dell'ufficio stampa della presidenza.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004*

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Il capo ufficio stampa della presidenza della Regione dispone le spese di cui all'art. 1.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004*

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le tipologie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), d) ed e), l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non può superare il limite di 30.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le tipologie di cui all'art. 1, comma 2, lettere f), g) e h), l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non può superare l'importo di 8.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le tipologie di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e h-bis), l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non può superare il limite di 50.000,00 euro, al netto di ogni onere fiscale.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004*

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto disposto dall'art. 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi, o offerte, ad almeno cinque soggetti economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti.».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004*

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno cinque soggetti, non è stata presentata alcuna offerta»;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) qualora la spesa non superi l'importo di 20.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale, nel rispetto dei limiti fissati all'art. 4»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del presente art. è richiesto il parere di congruità espresso dal capo ufficio stampa della presidenza che può richiedere, a seconda della fornitura, il parere del dirigente responsabile della struttura competente per materia.».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004*

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 è sostituito dal seguente:

«1. L'ordinazione dei beni e dei servizi deve effettuarsi con lettera od altro atto del funzionario delegato su disposizione del capo ufficio stampa della presidenza della Regione, e deve contenere oltre agli elementi di cui all'art. 5, comma 2, i prezzi, le modalità di pagamento, i termini di pagamento e di consegna

Art. 7.

*Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004*

1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Tutti i beni ed i servizi oggetto del presente regolamento sono soggetti rispettivamente a collaudo o alla verifica della regolare esecuzione da parte di un impiegato dell'ufficio stampa incaricato dal capo ufficio stampa.».

Art. 8.  
*Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente  
della Regione n. 243/2004*

1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Il parere di congruità su tutti i contratti per i quali non si ricorra al sistema in economia e nei quali è parte l'ufficio stampa della presidenza della Regione è espresso dal capo ufficio stampa».

Art. 9.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

07R0385

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15.

**Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Emilia-Romagna n. 110 del 27 luglio 2007)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere allo sviluppo e alla qualità sociale della comunità regionale, in attuazione dell'art. 1, comma 1 dello statuto, degli articoli 3 e 34 della Costituzione e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale, promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, del sapere e delle competenze ed a garantire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale, specificatamente mirato a:

*a)* favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli, ancorchè privi o carenti di mezzi;

*b)* favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;

*c)* elevare quantitativamente e qualitativamente gli esiti positivi della formazione superiore, della ricerca e dell'occupazione in ambito regionale, d'intesa con Università, enti locali, enti economici e parti sociali;

*d)* promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca;

*e)* favorire la positiva integrazione tra popolazione studentesca, in particolare non residente, e comunità locali, promuovendo un ampio e diversificato sistema di accoglienza in raccordo con gli enti locali.

Art. 2.

*Destinatari degli interventi*

1. Hanno diritto di usufruire dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge indipendentemente dallo Stato o Regione di provenienza:

*a)* studenti iscritti alle Università, agli Istituti universitari agli istituti dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati), nonché agli istituti superiori di grado universitario, con sede in Emilia-Romagna;

*b)* neolaureati presso gli istituti di cui alla lettera *a)* inseriti in progetti di ricerca, in progetti di mobilità internazionale e in progetti di inserimento lavorativo;

*c)* studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa e in programmi di ricerca che si svolgano nel territorio dell'Emilia-Romagna;

*d)* ricercatori e professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi e collaborazioni internazionali con le Università e gli enti di ricerca aventi sede in Emilia-Romagna.

Art. 3.

*Tipologie*

1. La Regione persegue le finalità di cui all'art. 1 mediante:

*a)* interventi di sostegno economico, attribuibili per concorso, per prestiti, borse di studio, assegni formativi e altri contributi;

*b)* servizi di sostegno e accompagnamento alle attività di studio alle attività di ricerca, alla mobilità internazionale e all'inserimento e sviluppo professionale;

*c)* interventi di edilizia finalizzati ai servizi per l'accoglienza;

*d)* attività di documentazione e ricerca, di analisi e monitoraggio.

Art. 4.

*Programmazione regionale*

1. L'assemblea legislativa, su proposta della giunta, approva il piano regionale degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.

2. Il piano, di norma triennale indica gli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, nonché le azioni e gli strumenti necessari.

3. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università), promuove la stipula di accordi e intese con le Università per la creazione della rete integrata degli interventi e dei servizi per lo studio e la ricerca.

4. La giunta regionale previo parere della commissione assembleare competente approva:

*a)* gli standard minimi di qualità dei servizi;

*b)* i criteri per la determinazione da parte dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'art. 19, di seguito denominata azienda, dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;

*c)* i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;

*d)* i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione di servizi e di interventi di sostegno economico;

e) i criteri di accreditamento dei soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale;

f) gli standard a cui devono corrispondere le strutture immobiliari per le quali sia richiesto l'accesso alle agevolazioni, previste dalla legge statale o regionale, riservate allo sviluppo e alla conservazione del patrimonio destinato ai servizi abitativi, con particolare riferimento agli standard relativi alla sicurezza, al risparmio energetico e alla tutela ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale;

g) i criteri e le modalità, in conformità ai principi di equilibrio economico-finanziario, riguardanti l'accensione di mutui e prestiti da parte dell'azienda.

5. La giunta regionale provvede ad accreditare, sulla base dei criteri di cui al comma 4, lettera e), i soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale.

6. La giunta regionale assegna annualmente all'Azienda i finanziamenti stabiliti dalla legge di bilancio regionale e, con cadenza biennale, definisce il limite massimo di spesa per il personale.

7. Alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui al comma 3 partecipa, senza diritto di voto, il presidente dell'azienda, o un suo delegato, per le materie di cui alla presente legge.

#### Art. 5.

##### *Conferenza regionale dei comuni con sede universitaria*

1. È istituita la Conferenza regionale dei comuni aventi sede universitaria, con funzioni consultive, di confronto e collaborazione istituzionale nelle materie di cui alla presente legge.

2. La Conferenza esprime parere in ordine al piano, nonché agli accordi e alle intese di cui all'art. 4, commi 1 e 3.

3. La Conferenza è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:

- a) assessore regionale competente per materia, che la presiede;
- b) i sindaci dei comuni interessati o loro delegati.

4. Alle riunioni della Conferenza regionale dei comuni con sede universitaria partecipa senza diritto di voto il presidente dell'azienda, o un suo delegato, e il presidente, o un suo delegato, delle società di sostegno allo sviluppo universitario, partecipate dai comuni, presenti sul territorio regionale.

5. Le funzioni di segreteria sono espletate dalla struttura regionale competente allo svolgimento delle funzioni di segreteria della Conferenza Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), che cura, altresì, il coordinamento fra i due organi.

#### Art. 6.

##### *Consulta regionale degli studenti*

1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, con particolare riguardo alla verifica sull'impatto delle innovazioni introdotte, è istituita la consulta regionale degli studenti, composta dagli studenti designati, fra i propri componenti, dai consigli studenteschi delle Università e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri istituti di grado universitario.

2. La consulta è nominata dal Presidente della Regione e ed è composta da ventuno membri: sette dell'Università di Bologna, garantendo un'adeguata rappresentanza dei poli universitari della Romagna, quattro dell'Università di Parma, tre dell'Università di Ferrara, tre dell'Università di Modena e Reggio Emilia, due delle l'Università di Piacenza, due degli altri istituti di grado universitario con sede in Emilia-Romagna.

3. I membri della consulta durano in carica due anni e decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza a uno degli organismi designanti di cui al comma 1. Possono essere rinnovati una sola volta.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla stessa. La consulta elegge al proprio interno il presidente.

5. La consulta svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere obbligatorio e formula proposte in merito al piano regionale degli interventi e dei servizi di cui all'art. 4, comma 1;

b) esprime pareri in merito agli atti di cui all'art. 4, comma 4, lettere a), b), e c);

c) acquisisce dall'azienda dati e informazioni utili per la formulazione di valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti.

6. Ai componenti della consulta è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni in cui vengono espressi i pareri di cui al comma 5, lettere a) e b), il cui importo è stabilito dalla giunta regionale e comunque nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti in sede di approvazione della legge di bilancio regionale.

#### Art. 7.

##### *Partecipazione agli organi consultivi*

1. La partecipazione agli organi consultivi previsti dalla presente legge senza oneri per la Regione, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 6, comma 6.

#### Capo II

##### MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

#### Art. 8.

##### *Sportello unico per lo studente*

1. Lo sportello unico per lo studente, attivato presso ciascuna sede universitaria centrale o decentrata o sede d'istituti dell'alta formazione artistica e musicale o di altri istituti di grado universitario, raccoglie ed integra le informazioni e i servizi offerti dalla pluralità di soggetti pubblici e privati.

2. Lo sportello unico fornisce:

a) informazioni sulle condizioni e agevolazioni per l'accesso all'offerta formativa di grado universitario e dell'alta formazione, a livello regionale, nazionale e internazionale;

b) facilitazione all'accesso ai dati informativi e ai servizi per il lavoro fruibili sulle reti dedicate a livello regionale, nazionale e internazionale;

c) facilitazione all'accesso alle informazioni e ai servizi per studenti disabili;

d) facilitazione all'accesso alle informazioni e servizi per stranieri;

e) servizi interattivi su rete telematica per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili necessarie per la fruizione degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.

#### Art. 9.

##### *Servizi di accompagnamento*

1. Al fine di garantire la piena partecipazione alle attività formative e facilitare la transizione dallo studio al lavoro sono realizzati servizi:

a) di sostegno e assistenza per studenti disabili, diversificati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;

b) di supporto alla definizione e alla realizzazione di piani individuali di sviluppo formativo e professionale;

c) di promozione e attivazione di esperienze d'incontro con il mondo del lavoro, con particolare riferimento a misure di orientamento;

d) di sostegno alla partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale.

*Capo III*

## INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

## Art. 10.

*Borse di studio*

1. La borsa di studio è una provvidenza resa in denaro o servizi, riservata agli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione.

2. La borsa di studio è attribuita tramite concorso e limitatamente alla frequenza, per la prima volta, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione e dei corrispondenti titoli accademici rilasciati dagli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e dagli altri Istituti di grado universitario.

3. I bandi di concorso pubblicati annualmente dall'Azienda indicano i requisiti di merito necessari per il mantenimento della borsa di studio in ogni anno accademico, nonché le condizioni, le modalità e i tempi di eventuale restituzione all'Azienda stessa.

4. La borsa di studio non è cumulabile con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private. Resta ferma la facoltà di opzione da parte degli interessati.

5. La borsa di studio è cumulabile con i prestiti di cui all'art. 11, comma 3, e con i contributi integrativi di cui all'art. 13, comma 1, lettere b) e c), nonché con le borse dei programmi di mobilità internazionale.

## Art. 11.

*Prestiti*

1. Agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione, nonché ai corsi degli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e degli altri istituti di grado universitario che rilasciano corrispondenti titoli accademici, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione, vengono concessi prestiti, tramite concorso. L'Azienda costituisce e gestisce un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di cui al presente comma.

2. Il prestito di cui al comma 1 deve essere restituito, senza interessi, entro il termine massimo di un anno dall'accertamento della perdita dei requisiti di merito, secondo modalità definite dai bandi di concorso. Per studenti meritevoli ai sensi dell'art. 10, comma 1, che risultino privi o carenti di mezzi, il prestito è a fondo perduto.

3. L'Azienda attiva, altresì, convenzioni con istituti di credito per la concessione di ulteriori prestiti, anche per favorire la mobilità internazionale, erogabili, tramite concorso, ai destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).

4. I prestiti di cui al comma 3 sono cumulabili con le borse di studio, gli assegni formativi e i contributi di cui alla presente legge.

## Art. 12.

*Assegni formativi*

1. Gli assegni formativi costituiscono un concorso economico per ridurre i costi d'iscrizione e frequenza a master e a percorsi di alla formazione e specializzazione.

2. Gli assegni formativi sono attribuiti per una sola volta nel corso degli studi e tramite concorso.

3. Gli assegni formativi sono cumulabili con i prestiti di cui all'art. 11, comma 3, e con i contributi integrativi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c).

## Art. 13.

*Contributi*

1. I contributi, attribuibili per concorso, sono:

a) contributi per la partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale;

b) contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale;

c) contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per studenti disabili;

d) contributi per studenti che, per eccezionali e comprovati motivi, abbiano registrato un ritardo nel raggiungimento dei requisiti di merito.

2. I contributi sono concessi una sola volta nel corso degli studi, fatta eccezione per i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, che possono essere concessi una sola volta per ciascun livello di corso di studi.

*Capo IV*

## I SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA

## Art. 14.

*Servizio abitativo*

1. Il servizio abitativo è finalizzato a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell'Università e degli altri Istituti di cui all'art. 2 e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale.

2. Il servizio abitativo è rivolto a tutti i destinatari di cui all'art. 2 ed è prioritariamente riservato, tramite concorso, a quelli previsti dallo stesso art. 2, comma 1, lettera a).

3. Il servizio abitativo si caratterizza per ampiezza di tipologie e soluzioni, nonché di diffusione territoriale, in funzione della differenziazione e diversificazione della domanda espressa dai destinatari di cui all'art. 2.

4. Il servizio abitativo è costituito dall'offerta dell'Azienda e dall'offerta delle Università e di altri soggetti accreditati ai sensi dell'art. 4, comma 4.

5. Attraverso punti informativi unificati, distinti per ambiti provinciali, i soggetti gestori di cui al comma 4 rendono pubbliche le modalità di utilizzo del servizio e la partecipazione degli utenti ai costi.

## Art. 15.

*Edilizia universitaria*

1. Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 4, la Regione, nel rispetto dell'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, anche in integrazione con la normativa in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.

2. La giunta regionale assegna all'azienda in via prioritaria, nonché a soggetti accreditati ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera e), a norma di quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di province, di comuni, comunità montane, Consorzi di enti locali) i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

## Art. 16.

*Servizio di ristorazione*

1. Il servizio di ristorazione è organizzato in modo da garantire la diffusione dell'offerta ed un'ampia gamma di tipologie ristorative.

2. L'Azienda stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio, nonché la partecipazione degli utenti al costo del servizio, al fine di garantire l'economicità della gestione.

*Capo V*

## CONTROLLI, SANZIONI, RECUPERO CREDITI

## Art. 17.

*Controlli e sanzioni*

1. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi attribuibili tramite concorso, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'eventuale domicilio presso la sede degli studi frequentata, sono presentate avvalendosi della facoltà di presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

2. L'azienda esercita la funzione di accertamento e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, direttamente e d'intesa con le strutture dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza. A tal fine l'azienda può usare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessino annualmente almeno il 20 per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi a concorso. Nell'espletamento di tali controlli l'azienda può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, che comunque non siano tali da incidere sull'accesso ai benefici e sull'entità degli stessi, così come previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

3. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire degli interventi e dei servizi della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, in denaro o servizi, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 è di competenza dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge regionale riguardante la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

## Art. 18.

*Recupero crediti*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, gli studenti sono tenuti alla restituzione di quanto riscosso in denaro e servizi in tutti i casi di revoca dei benefici disciplinati dai bandi di concorso.

2. L'Azienda disciplina nei bandi di concorso i tempi e le modalità di restituzione. Nel caso di mancata restituzione entro la scadenza, gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori, che maturano a far data dalla scadenza fissata dall'azienda per la restituzione.

3. I debiti degli studenti di cui al presente articolo non vengono richiesti agli eredi.

*Capo VI*

## L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI

## Art. 19.

*L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori*

1. È istituita l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

2. L'Azienda provvede a:

a) definire annualmente, sulla base di quanto stabilito dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, i requisiti per l'accesso ai

servizi e agli interventi e il sistema tariffario riferito ai diversi servizi e approvare i relativi bandi di concorso;

b) stabilire, sulla base delle disponibilità finanziarie, l'ammontare annuale degli interventi di sostegno economico accessibili tramite concorso;

c) esercitare funzioni di accertamento e controllo e comminare le sanzioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17;

d) recuperare i crediti maturati a seguito della revoca degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto disposto dall'art. 18;

e) gestire i servizi e gli interventi di cui alla presente legge secondo criteri di economicità;

f) costituire e gestire il fondo di rotazione di cui all'art. 11, comma 1, e provvedere al recupero dei prestiti concessi con tale fondo, con le modalità e i tempi di cui all'art. 1, comma 2;

g) assumere iniziative volte all'acquisizione di nuove risorse da destinare ai servizi e agli interventi di cui alla presente legge;

h) svolgere secondo criteri di economicità, nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge, le proprie prestazioni anche in rapporto convenzionale con soggetti pubblici o privati.

3. L'Azienda partecipa al sistema informativo regionale (SIR) e al sistema regionale di negoziazione telematica ai sensi della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).

4. L'Azienda svolge le proprie attività anche mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati operanti negli ambiti della presente legge, secondo il principio di sussidiarietà.

5. Il funzionamento dell'Azienda, ivi compreso il regolamento di organizzazione, le articolazioni territoriali e le competenze degli organi di cui all'art. 20 sono disciplinati dallo statuto interno adottato dal consiglio d'amministrazione.

6. Per la rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio l'Azienda si avvale dell'Avvocatura dello Stato o della competente struttura della Regione Emilia-Romagna.

## Art. 20.

*Organi dell'Azienda*

1. Sono organi dell'azienda:

- a) il presidente;
- b) il consiglio d'amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

2. Il consiglio d'amministrazione è composto dal Presidente e da cinque consiglieri. Dura in carica fino a sei mesi dopo l'inizio di ogni legislatura regionale. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. La Consulta regionale degli studenti, di cui all'art. 6, elegge al proprio interno un rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'azienda.

4. Il Presidente e i componenti del consiglio d'amministrazione, fatta eccezione per il componente di cui al comma 3, sono nominati dalla giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Università di cui all'art. 53 della legge regionale n. 6 del 2004, e sono scelti tra persone di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private.

5. Il collegio dei revisori è nominato dalla giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate dei controlli di legge dei documenti contabili). Dura in carica quattro anni.

6. Il consiglio d'amministrazione nomina il direttore dell'Azienda i cui compiti sono disciplinati dallo statuto.

## Art. 21.

*Compensi*

1. Al Presidente ed agli altri componenti del consiglio d'amministrazione spetta un compenso onnicomprensivo nella misura stabilita dalla normativa regionale in materia di compensi e rimborsi a favore di componenti di organi di enti ed aziende regionali.

2. Il presidente può conferire ai componenti del consiglio d'amministrazione una specifica delega per la quale è previsto un compenso onnicomprensivo non superiore al 45 per cento di quello previsto per il presidente stesso.

3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 88 del 1992.

4. Ai componenti degli organi dell'azienda è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

## Art. 22.

*Approvazione degli atti fondamentali dell'azienda*

1. Sono soggetti all'approvazione della giunta regionale i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di contabilità e dei contratti;
- c) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure definitive dei conti dell'esercizio precedente;
- d) dotazione organica e sue variazioni;
- e) accettazione e acquisto di immobili;
- f) accensione di mutui e prestiti.

2. La giunta approva gli atti di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento da parte della direzione generale regionale competente per materia. Tali atti divengono esecutivi se la giunta non li approva alla scadenza del suddetto termine.

## Art. 23.

*Personale*

1. L'azienda dispone di personale proprio.

2. L'azienda adotta la dotazione organica e assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui all'art. 4, comma 6, e con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.

## Art. 24.

*Patrimonio*

1. L'azienda dispone di un proprio patrimonio formato da diritti, beni mobili e immobili.

2. Il patrimonio dell'azienda è costituito, altresì, da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.

3. Il ricavato della vendita di beni immobili è vincolato al reimpegno per spese in conto capitale.

4. L'azienda è autorizzata, secondo principi di trasparenza ed imparzialità, a realizzare interventi di natura patrimoniale anche su beni immobiliari di proprietà di terzi, purchè l'intervento sia realizzato con vincolo di destinazione del bene ai servizi di cui alla presente legge.

5. L'azienda determina la durata del vincolo di destinazione di cui al comma 4, prevedendo un limite minimo di dieci anni elevabile, sulla base della natura dell'intervento e dell'importo della spesa.

## Art. 25.

*Mezzi finanziari*

1. L'azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuo della Regione;
- b) finanziamenti derivanti dal gettito della tassa regionale di cui alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 18 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), destinati all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti;
- c) finanziamenti nazionali o comunitari vincolati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
- d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- e) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio patrimonio, nonchè proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio stesso;
- f) donazioni, eredità legati;
- g) entrate derivanti da mutui e prestiti.

## Art. 26.

*Bilancio*

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, deve presentare il pareggio finanziario. Esso è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro riassuntivo finale e deve essere adottato dal consiglio d'amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

3. Il bilancio è corredato da un bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e deve essere redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dal consiglio d'amministrazione entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.

5. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, di cui all'art. 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), nonchè delle spese riferite all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza limitazione.

6. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal consiglio d'amministrazione entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla giunta regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 5.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni normative regionali, nonchè le norme e le regole comunitarie e statali applicabili alla Regione in materia di contabilità.

## Art. 27.

*Gestione economica*

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante l'adozione del rendiconto annuale, costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.

2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel programma degli interventi e nel bilancio annuale di previsione.

3. Il rendiconto annuale è deliberato dal consiglio d'amministrazione entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

4. Ai fini dell'attività di pianificazione e controllo l'azienda adotta, inoltre, la contabilità analitica e un sistema di controllo di gestione.

### Capo VII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 28.

##### *Clausola valutativa*

1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire l'accesso agli studi universitari e a percorsi di alta formazione.

2. A tal fine, con cadenza triennale e comunque contestualmente all'approvazione del piano di cui all'art. 4, comma 1, la giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione che offra risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali sono le tipologie dei beneficiari dei diversi interventi di sostegno economico previsti al capo III e in che misura tali interventi rispondono ai bisogni degli studenti, facilitandone l'accesso e la permanenza agli studi;

b) quali iniziative sono state adottate al fine di aumentare la mobilità internazionale di studenti, ricercatori e docenti e quali sono stati i risultati;

c) in che misura i servizi per l'accoglienza, previsti al capo IV, sono stati in grado di soddisfare, in termini di quantità, qualità e costi, gli standard approvati dalla giunta regionale, nonché le esigenze abitative e di ristorazione degli studenti universitari, e quali sono gli eventuali aspetti da migliorare.

3. Entro due anni dall'approvazione della legge, la giunta regionale presenta, inoltre, alla commissione assembleare competente una relazione che descrive gli esiti derivanti dall'istituzione dell'azienda, in termini di miglioramento nell'organizzazione e nella gestione delle risorse.

4. L'assemblea legislativa, previo esame della commissione assembleare competente, discute le relazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. La commissione assembleare competente, in ordine alle attività di controllo e valutazione previste dal presente articolo, può procedere ad audizioni degli organi consultivi di cui agli articoli 5 e 6 e di altri osservatori qualificati.

6. Per svolgere le attività di controllo e valutazione previste ai commi 2, 3 e 4 sono stanziati adeguate risorse finanziarie.

#### Art. 29.

##### *Disposizioni transitorie*

1. L'azienda è costituita a far data dal 1° ottobre 2007. La giunta regionale, entro il 30 settembre 2007, nomina gli organi dell'azienda.

2. L'azienda, entro il 31 ottobre 2007, adotta lo statuto e il regolamento di contabilità e dei contratti e nomina il direttore. L'azienda, fino al 31 dicembre 2007, per l'espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvilimento, le strutture e il personale delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46 e della legge regionale 19 luglio 1991, n. 20).

3. Dal 1° novembre al 31 dicembre 2007 le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma compiono solo attività rientranti nell'ordinaria amministrazione. Tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possono essere adottati solo previa approvazione dell'azienda.

4. Le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma effettuano, per quanto di rispettiva pertinenza, la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché dei rapporti di lavoro in essere. L'atto di ricognizione al 31 dicembre 2007 deve essere deliberato e certificato dall'organo di revisione di ciascuna azienda.

5. Le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma sono soppresse il 31 dicembre 2007.

6. L'azienda subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro e di tutti i rapporti attivi e passivi, nella proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma a decorrere dal 1° gennaio 2008.

7. La durata in carica dei Presidenti delle aziende di Bologna e di Ferrara è prorogata al 31 dicembre 2007.

8. Per la nomina del presidente e dei componenti del consiglio d'amministrazione dell'azienda, fatta eccezione per il componente di cui all'art. 20, comma 3, non trova applicazione, fino al 31 dicembre 2007, il divieto di cumulo di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

9. Fino all'approvazione del piano regionale degli interventi e dei servizi di cui all'art. 4 continua ad applicarsi il programma regionale per il diritto allo studio universitario relativo agli anni accademici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, approvato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 50 del 1996.

#### Art. 30.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 18 del 1996*

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:

«3. L'ente rimborsa d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2.»

2. L'art. 9 della legge regionale n. 18 del 1996 è abrogato.

3. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive l'ente comunica alla Regione:

a) il numero degli idonei nelle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni, e la spesa complessiva necessaria a darvi copertura;

b) il numero degli esonerati concessi.»

4. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il termine di cui al comma 1, ove sia stata attivata la delega alla riscossione di cui all'art. 6, l'ente comunica inoltre alla Regione il numero di borse di studio di competenza regionale e di prestiti d'onore che, espletati gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 8, possono essere assegnati sulla base delle somme trasferite dalle Università ai sensi del comma 4 dello stesso art. 6.»

5. I commi 5, 6 e 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 18 del 1996 sono abrogati.

## Art. 31.

*Abrogazioni*

1. La legge regionale n.50 del 1996 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. La legge regionale 8 settembre 1981, n. 36 (Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario) è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2008.

## Art. 32.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifica-

zioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale n. 40 del 2001.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2007

ERRANI

**07R0542**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GUG-037) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 9 2 9 \*

€ 2,00